



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi"
CATANIA

**ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L'ESECUZIONE DI
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DEI PRESIDI OSPEDALIERI GARIBALDI CENTRO E NESIMA DI CATANIA**

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

INDICE

1.	Oggetto della prestazione	4
2.	Durata	6
3.	Ammontare massimo stimato dell'Accordo Quadro	6
4.	Contenuti e articolazione della prestazione	7
5.	Quadro normativo di riferimento	13
6.	Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore	13
7.	Ordine di prevalenza delle norme contrattuali	14
8.	Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro	14
9.	Garanzie e assicurazioni	15
9.1.	Garanzia provvisoria	15
9.3.	Garanzia definitiva	15
9.4.	Riduzione della garanzia	16
9.5.	Assicurazioni a carico dell'Appaltatore	17
9.6.	Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà	18
10.	Penali	19
11.	Subappalto	21
11.1.	Limiti al subappalto	24
11.2.	Pagamento dei subappaltatori	24
11.3.	Cessione dell'Accordo Quadro, cessione dei crediti derivanti dal contratto	26
12.	Contratto	26
12.1.	Modifica del contratto	26
13.	Risoluzione del contratto per inadempimento	27
13.1.	Clausola risolutiva espressa	29
14.	Recesso	30
15.	Modalità di svolgimento della prestazione	30
15.1.	Struttura operativa dell'Appaltatore	32
15.2.	Procedure di esecuzione dei lavori	35
15.3.	Forma e contenuto dell'ordine di lavoro	36
15.4.	Grado di urgenza degli interventi di manutenzione	37
15.5.	Modalità di esecuzione dei lavori	39
15.6.	Disciplina e buon ordine del cantiere	40
16.	Condotta dei lavori	40
16.1.	Disposizioni particolari relative all'esecuzione degli interventi	41
16.2.	Materiali	41
16.3.	Variazioni alle opere ordinate	42
16.4.	Sospensione dei lavori	43
16.5.	Ultimazione dei lavori	44
16.6.	Garanzie sui lavori eseguiti	44
17.	Disciplina economica dell'Accordo Quadro	44
17.1.	Prezzi contrattuali	45
17.2.	Revisione dei prezzi	46
17.3.	Lavori imprevisti e nuovi prezzi	46
17.4.	Contabilità dei lavori	46
17.5.	Valutazione dei lavori in economia	47
18.	Modalità e termini di pagamento – Procedura liquidazione corrispettivi	48
18.1.	Anticipazione	48

18.2. Pagamenti	48
18.3. Ritenute di garanzia.....	50
18.3. Valutazione dei materiali a piè d'opera.....	51
18.4. Conto finale dei lavori – Pagamento a saldo dei lavori.....	51
18.5. Contabilizzazione delle opere soggette a certificazione.....	52
18.6. Certificato di collaudo o di regolare esecuzione	54
19. Disposizioni in materia di sicurezza.....	54
19.1. Applicazione del D.lgs. 81/2008	54
19.2. Responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza	55
20. Obblighi ed oneri dell'Appaltatore	56
20.1. Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore	56
20.2. Oneri relativi alla sistemazione dell'area di cantiere	56
20.3. Oneri relativi all'allestimento degli impianti di cantiere	57
20.4. Oneri relativi all'esecuzione degli apprestamenti di cantiere.....	57
20.5. Oneri relativi all'allestimento del cartello di cantiere.....	58
20.6. Oneri relativi alla gestione del cantiere durante il corso dei lavori	58
20.7. Oneri relativi all'ultimazione dei lavori.....	59
20.8. Oneri relativi all'accesso al cantiere	60
20.9. Oneri relativi alla viabilità esterna al cantiere	60
20.10. Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali.....	61
20.11. Documenti da fornire all'AO al termine dei lavori.....	61
20.12. Osservanza dei contratti collettivi.....	62
20.13. Spese contrattuali - Oneri fiscali.....	63
21. Comunicazioni tra le parti contraenti	63
22. Domicilio delle parti.....	64
23. Personale responsabile dell'espletamento della prestazione	64
24. Proprietà dei documenti, privacy e riservatezza.....	64
25. Trattamento dei dati	65
26. Definizione delle controversie	66
27. Disposizioni finali	66

1. Oggetto della prestazione

Con le norme di cui al presente Capitolato d'oneri vengono fissate, ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., le condizioni e le prescrizioni, stabilite in via preventiva, sulla base delle quali viene disciplinato l'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione e riqualificazione da eseguire nei Presidi Ospedalieri Garibaldi Centro e Nesima dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione Garibaldi di Catania. Gli interventi oggetto della prestazione di cui sopra saranno affidati attraverso eventuali futuri Contratti Attuativi, qualora e secondo le necessità che si manifesteranno nel corso del periodo di validità dell'Accordo Quadro.

La disciplina esposta che resteranno in vigore per tutta la durata dell'Accordo Quadro e regoleranno gli eventuali successivi Contratti Applicativi.

L'aggiudicazione del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'Azienda Ospedaliera Garibaldi (da ora abbreviata in AO) relativamente all'affidamento degli interventi di manutenzione previsti e dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare le condizioni fissate; l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere dal presente Accordo Quadro fintanto che l'AO non dia luogo ai relativi Contratti Applicativi.

Tutti gli interventi di manutenzione sotto indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dall'AO, nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, in base alle necessità che dovessero manifestarsi.

Il presente documento definisce gli adempimenti e le procedure che l'Appaltatore dovrà porre in essere per la corretta gestione degli interventi di manutenzione di cui sopra e disciplina le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione che l'AO potrà commissionare all'Appaltatore a seguito dell'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.

Gli oneri necessari all'attuazione di tali procedure sono da ritenersi compensati nell'offerta, salvo ove diversamente specificato.

Tutti gli interventi manutentivi meglio identificati al successivo punto 4 saranno affidati e specificati di volta in volta all'Appaltatore con l'emissione di appositi Contratti Applicativi.

In deroga a quanto suddetto è possibile effettuare comunicazioni di lavori anche in via d'urgenza per l'esecuzione di lavori (in alcuni casi urgenti ed indifferibili) che verranno contabilizzati in aggiunta al Contratto Applicativo in corso, ovvero nel successivo contratto, come meglio descritto al successivo punto 15.2. *Procedure di esecuzione dei lavori*, e si intenderanno vincolanti all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore.

Per quanto riguarda la modalità attuativa degli interventi in progetto, si prevede di stipulare un Accordo Quadro di durata quadriennale, ovvero il termine minore derivante dall'esaurimento degli importi contrattuali e si stabilisce che, per il perseguimento della massima efficienza, efficacia e tempestività dell'azione, lo stesso risulti concluso con tre Operatori Economici.

L'affidamento dei singoli Contratti Applicativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo.

L'aggiudicazione delle prestazioni, verrà disposta nei riguardi di 3 (tre) operatori economici con l'applicazione del rispettivo ribasso di aggiudicazione offerto, sulla base di una logica che riserva:

- al primo in graduatoria la possibilità di dare esecuzione al primo ed al secondo Contratto Applicativo richiesti dalla Stazione Appaltante ed emessi dal Responsabile Unico del Procedimento ed eseguire fino al 50% dell'importo totale dei lavori pari a un importo lavori di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00); in ogni caso non potranno essere formalizzati ulteriori Contratti Applicativi qualora il suddetto Operatore Economico risulti già affidatario di due Contratti Applicativi in corso di esecuzione contemporanea (costituisce prova di avvenuta ultimazione di un Contratto Applicativo il relativo verbale di ultimazione lavori);
- al secondo in graduatoria si riconosce la possibilità di eseguire fino al 30% dell'importo totale dei lavori pari a un importo lavori di € 1.200.000,00 (euro unmilione duecentomila /00) sempre che il suddetto Operatore Economico non risulti già affidatario di due Contratti Applicativi in corso di esecuzione contemporanea;
- conseguentemente, al terzo in graduatoria è riservata la possibilità di eseguire fino al 20% dell'importo totale dei lavori pari a un importo lavori di € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) sempre che il suddetto Operatore Economico non risulti già affidatario di due Contratti Applicativi in corso di esecuzione contemporanea.

Con ciascun Contratto Applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento, verranno disciplinate le condizioni specifiche, di dettaglio ed integrative di quelle previste nel presente Accordo Quadro e verranno definiti l'ubicazione, la forma, il numero, le caratteristiche e le principali dimensioni dei lavori, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Ogni intervento di manutenzione oggetto di singolo Contratto Applicativo comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture necessarie a garantire la realizzazione dello stesso a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.

L'organizzazione di ogni singolo intervento è di esclusiva competenza dell'Appaltatore, ferme restando le condizioni e clausole fissate nel presente Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro, nei Contratti Applicativi derivanti dallo stesso, e le ulteriori disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve disporre di personale tecnico, di manodopera, di tutti i mezzi, accessori ed attrezzature necessari alla perfetta e tempestiva esecuzione dei lavori.

L'operatore economico concorrente, presentando la sua offerta, dovrà tenere conto delle particolari condizioni di lavoro derivanti dal dover operare in strutture in attività (reparti sanitari, uffici e laboratori) e delle conseguenti necessità di condizionare l'esecuzione dei lavori alle esigenze di funzionamento delle stesse, che possono comportare anche interruzioni dei lavori od esecuzione frazionata degli stessi.

L'importo presunto complessivo dei lavori è pari a € 4.000.000,00.

2. Durata

L'Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, ovvero potrà avere una minor durata determinata dall'esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nel successivo punto 3.

Qualora nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è tenuto a dare esecuzione a tutte le prestazioni richieste dall'AO durante l'intero periodo di efficacia dell'Accordo, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dello stesso.

3. Ammontare massimo stimato dell'Accordo Quadro

Ai sensi dell'art. 14 comma 16 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii l'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'Appaltatore nell'ambito del presente Accordo Quadro non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato pari a € 4.000.000,00 iva esclusa, di cui € 120.000,00 per costi della sicurezza, iva esclusa. L'importo complessivo è meramente presuntivo ed è rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e della costituzione delle garanzie.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, dell'Allegato II.12 al D.lgs 36/2023 e in conformità alla tabella «A» del predetto allegato, le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono quelle riportate nella "lettera di invito".

Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati in via presuntiva, stante la non prevedibilità dei lavori, l'importo delle stesse deve intendersi come stimato e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

L'AO si riserva, pertanto, la più ampia facoltà di variare la distribuzione degli importi assegnati alle categorie di cui sopra all'interno dell'importo complessivo dell'Appalto.

Nei casi in cui l'AO si avvallesse delle facoltà di cui sopra, l'Appaltatore non potrà avanzare riserve e pretese di compensi od indennizzi.

L'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui l'AO non utilizzi l'intero importo stimato durante il quadriennio di validità dell'Accordo Quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023, di richiedere l'esecuzione in diminuzione o in aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto pari a € 4.000.000,00 al netto dell'IVA. In tal caso l'Appaltatore non può fa valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Entro il limite di spesa dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, spetta all'AO stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, la suddivisione quantitativa e temporale delle prestazioni dovute.

L'AO potrà commissionare all'Appaltatore nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, mediante singoli Contratti Applicativi, le manutenzioni oggetto del presente Capitolato Speciale, fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato.

Per tale motivo nulla avrà a pretendere l'Appaltatore oltre il pagamento dei lavori eseguiti ai prezzi contrattuali.

Pertanto, come esplicitato al precedente punto 2, la durata dell'Accordo Quadro potrà anche essere inferiore ai 48 (quarantotto) mesi e concludersi anticipatamente, qualora la somma a disposizione si esaurisca prima del termine.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 i costi della manodopera e della sicurezza sono stati scorporati dall'importo soggetto a ribasso.

I costi della sicurezza precedentemente stimati, saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo Contratto Attuativo, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.

I costi della manodopera vengono stimati in via preventiva pari a complessivi € 740.000,00.

In virtù della natura meramente programmatoria dell'Accordo Quadro, ed essendo quindi impossibile l'esatta quantificazione ex ante delle singole voci di costo che si riveleranno necessarie per l'esecuzione dei Contratti Attuativi, il suddetto quadro di incidenza della manodopera costituisce un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta. Il costo della manodopera verrà in seguito determinato nei Contratti Applicativi, ove si evincerà l'incidenza ai sensi del art. 41 comma 13 del D.Lgs. 36/2023.

Le suddette percentuali d'incidenza sono state stimate in via presuntiva e applicate all'importo dei lavori (L) decurtato dell'utile di impresa nella misura del 10% e delle spese generali nella misura del 15%, per un totale pari al 26,5%, ottenendo l'importo dei lavori per categoria decurtato di utili e spese (L') attraverso la seguente formula: $L' = L / 126,5$

Il contratto sarà stipulato interamente "a misura", così come definito all'art. 3, comma 1, lett. eeee) del precedente Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016, e ai dell'art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e contabilizzato come previsto al successivo 17.4. Contabilità dei lavori del presente capitolato, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 allegato II.14 del D.lgs n. 36/2023.

4. Contenuti e articolazione della prestazione

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento di tutte le attività relative ai servizi attinenti alla manutenzione e riqualificazione dei Presidi Ospedalieri Garibaldi Centro e Nesima di Catania.

Gli interventi di manutenzione oggetto dell'Accordo Quadro rispondono alle necessità di adeguamento funzionale e normativo dei fabbricati che costituiscono l'Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania, correlate alle attività istituzionali che in tale edificio si svolgono (attività sanitaria in regime di ricovero continuativo per acuti e attività in regime ambulatoriale), sia al rispetto di obblighi normativi (rispetto delle disposizioni in materia di accreditamento regionale, in materia di prevenzione incendi di cui al D.M.19 marzo 2015 per le strutture ospedaliere esistenti, in

materia impiantistica, ecc.), sia al ripristino della fruibilità e funzionalità degli ambienti a seguito di guasti e danni causati da eventi critici di qualsiasi natura.

Per "manutenzione" qui si fa riferimento agli interventi edilizi di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.: si tratta di interventi richiedenti opere di riparazione, rinnovamento, modifica e sostituzione delle finiture e/o di parti, anche strutturali, degli edifici, nonché per realizzare ed integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico sanitari e gli impianti tecnologici e speciali esistenti (rifacimento impiantistico, adeguamento/sostituzione di infissi anche con realizzazione di vani di passaggio, modifica del layout dei locali, adattamento impianti alle reali esigenze d'uso e per il rispetto di sopravvenuti obblighi normativi), senza alterazione dei volumi e/o delle superfici dei fabbricati e senza modifica della destinazione d'uso sanitario.

In particolare le attività di cui sopra riguardano un insieme sistematico e articolato di interventi di riqualificazione e rinnovamento della consistenza edile ed impiantistica presente ai fini del conseguimento dei requisiti richiesti dalle normative vigenti di settore e degli obiettivi di rifunzionalizzazione degli ambienti.

Gli interventi di manutenzione possono prevedere la sostituzione, la costruzione, la modifica di elementi tecnici edili ed impiantistici nonché gli interventi necessari all'adeguamento normativo degli stessi.

Tra le attività di manutenzione oggetto del presente Accordo Quadro rientrano quindi in via esemplificativa e non limitativa i seguenti interventi:

- spostamenti o sostituzione di elementi tecnici edili ed impiantistici a seguito di modifiche edilizie disposte dall'AO;
- modifiche di elementi tecnici edili ed impiantistici per interventi di adeguamento normativo;
- interventi di riqualificazione volti all'ottenimento di migliori prestazioni, efficienza e contenimento dei costi di gestione e dei consumi energetici;
- opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi impiantistico-costruttivi non più rispondenti alle finalità d'uso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito le principali tipologie di intervento di manutenzione che rientrano nell'oggetto del presente Accordo Quadro:

Lavori di edilizia

- demolizioni di setti murari e tramezzature;
- demolizioni di massetti e conglomerati;
- rimozioni di pavimentazioni, rivestimenti, controsoffitti;
- realizzazione o ripristino di sottofondi, massetti e conglomerati con rete elettrosaldata;
- realizzazione di pareti, contropareti e setti di qualsiasi tipo;
- realizzazione, ripristino o sostituzione di controsoffitti;
- realizzazione, ripristino o sostituzione di pannelli di rivestimento di qualsiasi tipologia;
- realizzazione, ripristino o sostituzione di pavimentazioni, rivestimenti, soglie, pedate, alzate, battiscopa, zoccolatura e similari;

- fornitura, ripristino o sostituzione di cassonetti, rulli, copri rulli, cinghia, persiane, telai, controtelai e infissi;
- realizzazione di barriere per la radioprotezione e schermature di qualsiasi tipo (pareti, tamponature, serramenti, visive ecc.)
- ripristini e rifacimento di parti di intonaco (normali, speciali o deumidificanti);
- tinteggiature e verniciature di murature interne ed esterne, infissi, radiatori, porte;
- preparazioni dei fondi;
- rasature e intonacature;
- lavori di tinta a pareti e soffitti;
- lavori di tinta di zone esterne;
- lavori di tinta, stuccatura e scartavetratura su opere in legno e ferro;
- opere in ferro di qualsivoglia tipologia;
- opere in vetro e/o policarbonato
- realizzazione, pulizia, ripristino o sostituzione di canali di gronda, pluviali e lattonerie in genere;
- impermeabilizzazione di manti di copertura;
- realizzazione e ripristino di manti di copertura;
- realizzazione di giunti stradali e giunti strutturali;
- tagli e scavi in genere per passaggio di cavi, condotte e pozzetti;
- posa e ripristino in opera di pavimentazione esterne e stradali;
- cigliature e pavimentazione di marciapiedi;
- segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- scarificazione e dismissione di pavimentazione bituminosa;
- realizzazione e ripristino pavimentazioni in materiale bituminoso;
- realizzazione, ripristino o sostituzione di recinzioni, parapetti, cancelli, ecc.;
- realizzazione e ripristino di opere in cls semplice e armato;
- risanamento e interventi di ripristino su strutture in cemento armato e muratura;
- assistenze murarie ad idraulici ed elettricisti;
- trasporto del materiale di risulta e conferimento a discarica autorizzata dei diversi materiali.

Lavori impiantistici

- manutenzione, modifica, riqualificazione ed aggiornamento normativo di impianti di protezione antincendio e sicurezza come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - impianti mobili di estinzione di incendi (estintori);
 - impianti fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme di incendio;
 - impianti fissi di spegnimento automatici a gas;
 - impianti di evacuazione fumo e calore;
 - impianti di diffusione sonora per l'emergenza;
 - impianti di pompaggio per l'alimentazione della rete idrica antincendio;

- impianti fissi di estinzione incendi a naspi e/o idranti;
 - impianti automatici di estinzione e relativa centrale di pressurizzazione, impianti automatici di estinzione ad acqua (sprinkler) e relativa centrale di pressurizzazione;
 - fornitura e installazione di porte tagliafuoco;
 - interventi di sigillatura per la protezione degli attraversamenti (collari antincendio, protezione di varchi ecc.);
 - fornitura e montaggio segnaletica di sicurezza.
-
- manutenzione, modifica, riqualificazione ed aggiornamento normativo di impianti elettrici ed affini di qualsiasi tipo, impianti di terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, automatismi come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - trasformatori di tensione;
 - elettrogeneratori di emergenza;
 - reti di distribuzione in M.T. e B.T. primaria e secondaria, fino a comprendere la presa di alimentazione delle apparecchiature;
 - quadri elettrici primari e secondari, sia di illuminazione che di F.M.;
 - corpi illuminanti;
 - batterie di rifasamento;
 - gruppi di continuità;
 - impianti di messa a terra;
 - impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - insegne luminose;
 - verifiche ai sensi delle norme CEI di locali generici;
 - verifiche ai sensi delle norme CEI di locali ad uso medico (CEI 64-8 sez. 710).
-
- manutenzione, modifica, riqualificazione ed aggiornamento normativo di impianti telefonici, trasmissione dati, radiotelevisivi, di comunicazione, di chiamata e segnalazione, immagini a circuito chiuso come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - impianti interfonici, citofonici, intercomunicanti;
 - impianti di chiamata infermiere;
 - impianti TV a circuito esterno e/o interno;
 - impianti di diffusione sonora;
 - impianti telefonici;
 - impianti di trasmissione dati;
 - sistemi di regolazione e supervisione;
 - impianti antintrusione;
 - impianti di controllo accessi.
-
- manutenzione, modifica, riqualificazione ed aggiornamento normativo di impianti di

riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- centrali termiche di produzione del vapore, dell'acqua calda per il riscaldamento, dell'acqua calda sanitaria (cogeneratori, caldaie, bruciatori, pompe, valvole, regolazioni, serbatoi di accumulo, etc.), apparecchiature centralizzate per il trattamento dell'acqua (addolcimento, demineralizzazione e additivazione) a servizio degli impianti termofrigoriferi e idrosanitari;
 - serbatoi di stoccaggio dei combustibili liquidi;
 - centrali e/o gruppi frigoriferi (compressori, torri evaporative o di raffreddamento);
 - sottocentrali termiche e frigorifere di smistamento dei fluidi;
 - sottocentrali di produzione e di smistamento dell'acqua calda sanitaria;
 - sottocentrali di riduzione e smistamento del vapore;
 - reti di distribuzione principali e secondarie dei fluidi (vapore, acqua calda per riscaldamento, acqua fredda per raffreddamento) comprese le valvole di intercettazione poste immediatamente a monte degli apparecchi utilizzatori;
 - apparecchiature terminali di climatizzazione (invernale o estiva) e di ventilazione degli ambienti (radiatori, ventilconvettori, termoventilanti, U.T.A., aerotermi, estrattori d'aria, ecc.);
 - canali di distribuzione dell'aria a corredo delle U.T.A., unità autonome di raffrescamento a finestra, unità autonome di raffrescamento ad espansione diretta tipo split-system, impianti di smaltimento del calore di processo a servizio di centri di elaborazione dati;
 - apparecchi utilizzatori.
- manutenzione, modifica, riqualificazione ed aggiornamento normativo di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie e di impianti di smaltimento acque bianche e nere, come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- centrali di pressurizzazione dell'acqua, reti di distribuzione primaria e secondaria dell'acqua fredda e calda per usi igienico-sanitari;
 - apparecchi sanitari (water, bidet, lavandini, docce, etc.);
 - gronde e pluviali, fognature (colonne e collettori), pompe di sollevamento acque bianche e nere.
- manutenzione, modifica, riqualificazione ed aggiornamento normativo di impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- impianti di produzione e distribuzione di aria compressa
- compressori ed essiccatori;
 - serbatoi;

- reti di distribuzione, fino alla valvola d'intercettazione posta immediatamente a monte delle apparecchiature utilizzatrici;

impianti di distribuzione gas medicali e di laboratorio

- centrale per gas compressi in bombole o serbatoi;
 - centrale aria secca compressa;
 - centrale di aspirazione;
 - reti di distribuzione primaria e secondaria, fino a comprendere la presa di alimentazione delle apparecchiature utilizzatrici;
 - reti di adduzione dei gas per laboratori, fino alla valvola d'intercettazione posta immediatamente a monte delle apparecchiature utilizzatrici;
 - sottostazioni di decompressione;
- manutenzione, modifica, riqualificazione ed aggiornamento normativo di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

Lavori su impianti a rete

- necessari per trasportare ai punti di utilizzazione (intesi come singoli corpi di fabbrica o blocchi) fluidi, aeriformi e liquidi:
 - la manutenzione interessa ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, necessari a fornire un buon servizio in termini di uso e funzionamento ovvero quelle forme di assistenza al normale funzionamento. Sono comprese, in via esemplificativa, le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione interna all'Azienda Ospedaliera, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, gli oleodotti;
- necessari per consentire la mobilità su gomma, stante il grado di importanza che compete all'Azienda Ospedaliera:
 - la manutenzione interessa ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici necessari a fornire un buon servizio in termini di uso e funzionamento ovvero quelle forme di assistenza al normale funzionamento;
 - sono interessate, in via esemplificativa, le strade, inclusi gli interventi puntuali e le pavimentazioni speciali, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati;
 - i lavori da realizzare, nell'ottica della messa in sicurezza delle strutture aziendali, sono quelli necessari a prevenire l'insorgenza di pericoli, quali, ad esempio, l'eliminazione di buche, dossi, avvallamenti, etc.;
 - assumono particolare rilevanza quegli interventi di manutenzione di tipo puntuale e/o di

modesta estensione preordinati al ripristino di continuità della pavimentazione stradale/pedonale ovvero alla regimazione e al mantenimento in efficienza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

5. Quadro normativo di riferimento

L'Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati da:

- Norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora in vigore;
- L. 20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto concerne gli articoli attualmente in vigore;
- Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto concerne gli articoli ancora in vigore;
- D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 in quanto applicabili;
- L.R.12 luglio 2011, n.12
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07 marzo 2018 n. 49;
- D.P.R. 14/01/1997 e normativa regionale relativa all'autorizzazione all'esercizio e accreditamento delle strutture sanitarie D.A. n. 890 del 17 giugno 2002;
- Norme contenute nella documentazione di gara;
- Condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale e nello schema di contratto e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel Capitolato Speciale e nello schema di contratto;
- Norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti su indicate.

6. Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore

Nell'obbligarsi a eseguire i lavori oggetto del presente Accordo l'Appaltatore dichiara con la sottoscrizione del presente atto:

- a) di accettare le condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano;
- b) di aver preso conoscenza dei luoghi di lavoro, delle condizioni logistiche, della viabilità interna e delle condizioni di accesso agli edifici costituenti l'ARNAS Garibaldi Centro e Nesima;
- c) di aver preso conoscenza delle voci contenute nell'elenco prezzi;
- d) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare.

L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato Speciale) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

7. Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

In linea generale, salvo diversa specificazione da parte del Direttore dei Lavori, in sede esecutiva, vale la seguente gerarchia:

- a) Norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b) Accordo Quadro e pertinenti Contratti Applicativi;
- c) Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) Elaborati del progetto esecutivo (per i Contratti Applicativi per i quali l'AO ne prevede la redazione).

In caso di discordanza tra le indicazioni riportate negli elaborati progettuali si dovrà tenere conto della soluzione meglio rispondente alle disposizioni normative e regolamentari, quindi alle norme di buona tecnica e di estetica.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali difformità riscontrate all'interno degli elaborati al Direttore dei Lavori, il quale potrà definire le modalità esecutive fornendo eventuali schemi di dettaglio.

8. Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

Fanno parte integrante dell'Accordo Quadro e sono materialmente allegati allo stesso i seguenti elaborati:

- Offerta Economica
- Capitolato
- Elenco dei prezzi unitari applicato.

Oltre ai suddetti elaborati fanno parte integrante del suddetto Accordo Quadro (anche se non materialmente allegati allo stesso):

- Il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii (per i Contratti Applicativi per i quali è previsto ai sensi dell'art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii) o il Piano di Sicurezza Sostitutivo di cui all'Allegato XV, punto 3, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- Il Piano Operativo di Sicurezza di ogni Contratto Applicativo ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lett. h) del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii dell'impresa affidataria e di tutte le ulteriori imprese intervenute presso il cantiere;
- Gli atti previsti dall'art. 3 comma 1 lettera b) del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con

Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.;

- Le polizze di garanzia;
- Il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.;
- Il Capitolato Speciale del Ministero dei Lavori Pubblici per le opere edili, gli impianti idrico-sanitari, gli impianti elettrici.

9. Garanzie e assicurazioni

9.1. Garanzia provvisoria

Ai sensi del c. 1 art. 53 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si è riservata di non richiedere la garanzia fidejussoria provvisoria di cui all'art. 106, del D.Lgs. 36/2023 per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto.

9.3. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, è richiesta a tutti gli Operatori Economici aggiudicatari una garanzia definitiva pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, costituita con le modalità di cui all'articolo 106 commi 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023.

Alla stipula di ogni Contratto Attuativo è richiesta una garanzia dal valore del 10% (dieci per cento), del singolo contratto. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

Nel caso in cui la garanzia venga costituita nelle forme previste al comma 3 dell'art. 106 citato, la garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con D.M. n. 193 del 16 settembre 2022 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'AO.

La garanzia è presentata in originale all'AO prima della formale sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'AO.

A norma del comma 8 art. 117 quinto del D.lgs. n. 36/2023, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento delle prestazioni, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del

committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell'ultimo Contratto Applicativo o comunque trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni dell'ultimo Contratto Applicativo risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'AO può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'Appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'AO senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'AO può inoltre avvalersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Ai sensi del comma 3 art. 117 del D.lgs. n. 23/2023, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di procedere alla reintegrazione della garanzia definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'AO; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 117, comma 13, del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione da parte dell'AO dell'Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

9.4. Riduzione della garanzia

Ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, all'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

Si precisa inoltre che:

- nell'ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso dei requisiti di certificazione richiesti per l'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 al raggruppamento va riconosciuto il diritto a tali riduzioni; in caso contrario la garanzia dovrà essere prestata per l'importo intero;
- nell'ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso del suddetto requisito, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune imprese risultano in possesso del requisito, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.

9.5. Assicurazioni a carico dell'Appaltatore

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori del primo Contratto Applicativo, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori del primo Contratto Applicativo e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo Contratto Applicativo, risultante dal relativo certificato.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.). La garanzia assicurativa di ciascun Affidatario deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore alla quota parte dell'importo dei lavori, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto dell'Accordo Quadro: importo dell'Accordo Quadro stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3);
 - partita 2) per le opere preesistenti: € 100.000,00;
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: € 50.000,00;
- b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all'AO.

Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

9.6. Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisorie atte a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'Appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del Procedimento, indicando il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'AO le conseguenze dannose.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

1. dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
2. delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
3. della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
4. dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
5. dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di Appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'AO.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

10. Penali

L'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi di manutenzione nel rispetto dei tempi stabiliti dai singoli Contratti Applicativi e comunicati dalla Direzione Lavori. Saranno applicate penali per il ritardo nei casi e con le modalità di seguito indicate.

Le penali trovano applicazione in caso di:

- a) ritardato avvio/ultimazione della prestazione, rispetto alla data fissata dal Direzione Lavori nel Contratto Applicativo conseguente al presente Accordo Quadro, ovvero nel verbale di consegna dello stesso;
- b) ritardata ripresa della prestazione seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direzione Lavori;
- c) ritardata/mancata consegna della eventuale documentazione prevista dalla vigente normativa, rispetto ai tempi assegnati dal Direttore dei lavori.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione degli interventi di manutenzione rispetto al tempo indicato nel Contratto Applicativo, ovvero rispetto alla data successivamente concordata per la consegna della documentazione tecnico amministrativa prescritta in ragione delle lavorazioni eseguite, verrà applicata, a titolo di penale, una decurtazione sull'importo netto dell'intervento pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo del relativo Contratto Applicativo e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni dell'Accordo Quadro e del D.lgs. n. 36/2023 in materia di risoluzione del singolo Contratto Applicativo.

Qualora l'entità dei ritardi accumulati nei vari contratti applicativi determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale dell'Accordo Quadro, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 122 del D.lgs. 36/2023 e per la risoluzione dell'Accordo Quadro.

Per netto contrattuale si intende l'importo dei lavori eseguiti alla data di contestazione, comprensiva di costo della manodopera ed aggio.

Qualora si siano risolti tre Contratti applicativi, indipendentemente dall'importo delle penali applicate, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le disposizioni dell'Accordo Quadro e del D.lgs. n. 36/2023 in materia di risoluzione dell'Accordo Quadro.

L'AO si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali nell'ambito dello stesso Contratto Applicativo, indipendentemente dall'importo delle stesse e da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), con semplice provvedimento amministrativo.

Resta impregiudicata la facoltà dell'AO, nel caso di mancata tempestività nell'esecuzione dei lavori, intervenire con mezzi propri o con altra ditta, addebitandone le spese all'Appaltatore.

Saranno inoltre addebitati all'Appaltatore eventuali danni diretti e/o indiretti causati dalla sua negligenza.

Della proposta di applicazione della penale viene data comunicazione all'Affidatario il quale, entro 7 giorni dalla comunicazione, può avanzare le proprie controdeduzioni, sulle quali decide il Responsabile del Procedimento, disponendo o meno per l'applicazione della penale in via definitiva.

La penale può non essere applicata qualora l'Affidatario dimostri che il ritardo dell'adempimento discende da cause di forza maggiore o da circostanze, oggettivamente riscontrabili, indipendenti da fatti, volontà o facoltà a lui attribuibili. La penale applicata è trattenuta in occasione del primo pagamento successivo alla sua applicazione.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

L'AO potrà anche rivalersi sulla garanzia definitiva, che in questo caso dovrà essere reintegrata tempestivamente a cura dell'Appaltatore.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Non si applica alcuna penale nei casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali) o di eventi imputabili all'Amministrazione.

L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei conseguenti Contratti Applicativi.

L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto dell'AO di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, o di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutti i lavori o di parte di essi, quando l'Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione dei lavori o gli conducesse in modo da non assicurarne la perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'AO di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

11. Subappalto

È ammesso il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'AO, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subAppaltatore, alle seguenti condizioni:

- che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le specifiche lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- che l'Appaltatore provveda al deposito, presso l'AO:
 - a) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata, ciò che segue:
 1. se al subAppaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza (per i Contratti Applicativi che ne prevedono la presenza ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) o dal DUVRI di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 2. l'inserimento delle clausole inerenti alla tracciabilità dei pagamenti, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 3. l'individuazione delle categorie inerenti ai lavori, tra quelle previste dal bando di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subAppaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori;
 - b) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il

subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) la documentazione attestante che il subAppaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) una o più dichiarazioni del subAppaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023;

- che non sussista, nei confronti del subAppaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii; a tale scopo:

a) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad € 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, acquisita mediante accesso della banca dati nazionale unica ai sensi dell'articolo 90 comma 1, del medesimo D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;

b) se l'importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a € 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l'Appaltatore può produrre all'AO l'autocertificazione del subAppaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;

c) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'AO in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

- l'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'AO abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a € 100.000, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 (quindici) giorni.

L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 119 comma 12 del D.Lgs. 36/2023;
- se al subAppaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento (per i Contratti Applicativi che ne prevedono la presenza ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii) o nel DUVRI ai sensi

del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso;

- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere all'AO, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativa ed antinfortunistica;
 - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza, qualora necessario;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera), deve trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'Appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 l'AO, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'AO per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'AO medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.

L'Appaltatore assume in proprio, tenendone indenne l'AO, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti.

Il D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, se presente, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'AO, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al D.L. almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro e periodo di esecuzione presso il cantiere.

Non è considerato subappalto quanto previsto dall'articolo 119, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applicano le disposizioni normative in materia di tessera di riconoscimento.

Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

11.1. Limiti al subappalto

Si rimanda a quanto riportato nella "lettera di invito".

11.2. Pagamento dei subappaltatori

L'AO, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa AO, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento servizi.

In deroga a quanto previsto al primo periodo, nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, l'AO provvede a corrispondere direttamente al subAppaltatore e al cottimista l'importo dei lavori o servizi da loro eseguiti; in questo caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere all'AO, tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi.

Ai sensi dell'articolo 119 comma 7 del D.Lgs. 36/2023, i pagamenti al subAppaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subAppaltatore;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Se l'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui sopra, l'AO sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui sopra deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza, da liquidare al subAppaltatore;
- b) per i lavori, l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii

Ai sensi dell'articolo 17, comma 6 lettera a) del d.P.R. n. 633 del 1972 e ss.mm.ii gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui sopra, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.

Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subAppaltatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione all'AO, la quale, nel caso in cui quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori.

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione degli acconti.

Ai sensi 119 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, l'Aggiudicatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, ed è solidalmente responsabile con il subAppaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Resta fermo inoltre che, in ossequio a quanto previsto dal DM 143/2021, prima di procedere al saldo dei lavori verrà acquisita l'attestazione di cui all'art. 119 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 relativa alla congruità dell'incidenza della manodopera.

11.3. Cessione dell'Accordo Quadro, cessione dei crediti derivanti dal contratto

È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi da esso derivati sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'AO prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Ai sensi dell'art. 6 dell'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023 rimane impregiudicata la facoltà dell'AO di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione presentata.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate alle amministrazioni debitorie (art. 6 dell'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023).

Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

12. Contratto

L'aggiudicazione del servizio sarà immediatamente vincolante per l'Affidatario, mentre per la Stazione Appaltante sarà subordinata alla conclusione dell'iter procedurale. L'affidamento sarà comunicato mediante posta elettronica certificata. Il contratto è stipulato, nei termini previsti dall'art. 18, comma 2, del D.lgs. 36/2023, mediante scrittura privata secondo quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo.

Poiché l'esecuzione del servizio di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10 - punto quattro della L. 633/72 e dell'art. 5 del DPR 131/86.

In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 33 della L. 603/54 e dell'articolo 3 della L. 132/68, tutte le spese del contratto, comprensive di bollo e registrazione, sono a carico dell'Affidatario senza diritto a rivalsa.

12.1. Modifica del contratto

La Stazione Appaltante prevede la possibilità di disporre modifiche ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 per le fattispecie di seguito indicate:

- modifiche resesi necessarie in esito a procedure di dibattito pubblico;

- modifiche resesi necessarie per mutate esigenze del committente, anche per effetto di variazioni dettate dalla direzione regionale, che non comportino modifiche sostanziali all'oggetto dell'Accordo Quadro e siano motivate da obiettive esigenze;
- revisione del costo dell'opera sulla base di elementi oggettivi, derivanti o da aumenti dei costi standard significativi rispetto a quelli adottati dalla Stazione Appaltante, o da approfondimenti progettuali, strettamente connessi al Quadro esigenziale definito in fase di progettazione, che portino a scelte operative non previste nell'ambito di quest'ultimo, condivise dalla Stazione Appaltante. In ogni caso, le modifiche apportate non potranno alterare la natura generale dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 3 del D.lgs. 36/2023 il contratto potrà essere modificato nei limiti già descritti nella "lettera di invito".

L'Amministrazione si riserva, nel corso della durata del Contratto, la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.

13. Risoluzione del contratto per inadempimento

L'AO può procedere alla risoluzione di un Contratto Applicativo dell'Accordo Quadro, e conseguentemente alla risoluzione dell'Accordo stesso, prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023.

Il Responsabile del procedimento potrà inoltre promuovere l'avvio della procedura di risoluzione nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle norme sul subappalto;
- b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, nonché sui piani di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- c) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Appaltatore;
- d) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori ordinati tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine dell'AO;
- e) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, all'AO;
- f) nei casi previsti al punto 10 del presente Capitolato Speciale.

Con specifico riferimento al successivo punto 13.1. Clausola risolutiva espressa, verrà considerato grave inadempimento contrattuale nella gestione della struttura operativa il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- mancata costituzione oppure chiusura dell'ufficio operativo;
- mancata nomina del Direttore Tecnico nel caso in cui l'Appaltatore non conduca personalmente l'esecuzione del contratto, o sostituzione dello stesso in corso d'opera con individuo privo dei titoli e delle capacità richiesti;
- mancata costituzione o mancato mantenimento dei recapiti;
- mancanza di personale e attrezzature adeguati;
- grave inadempimento nell'ottemperanza agli obblighi relativi alla gestione delle squadre di lavoro;
- grave inefficienza dell'Appaltatore nello svolgimento dell'attività, determinata da un rapporto percentuale "interventi non avviati/interventi previsti da Contratto Applicativo", monitorato mensilmente, superiore al 50%, fatte salve eventuali proroghe all'inizio dei lavori concordate con la Direzione Lavori.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati in essere alla data in cui è dichiarata la suddetta risoluzione.

La risoluzione dell'Accordo Quadro avverrà previa intimazione, ad adempiere od a rimuovere l'inadempimento, effettuata all'Appaltatore, con comunicazione scritta tramite PEC, con la quale sia indicato all'Appaltatore un termine dalla sua ricezione per l'adempimento (art. 1454 c.c.).

Il termine sarà stabilito dal RUP tenendo conto, in modo particolare, della natura del Contratto Applicativo in oggetto, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine l'AO potrà dichiarare risolto il contratto. Resta salvo per l'AO il diritto di rivalersi sull'Appaltatore per i danni subiti per colpa dello stesso sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida (art. 1453 del c.c.).

In particolare l'AO si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; comunque l'AO avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

L'AO, in caso di risoluzione, potrà continuare la gestione direttamente od affidarla ad altra impresa; in tali casi l'AO, fatti salvi i maggiori danni, potrà rivalersi sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia definitiva:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'Appaltatore;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei lavori, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente ed accettati dal RUP e dal D.L. previa detrazione dell'ammontare del pregiudizio economico derivante all'AO per il danno subito.

Fino a regolazione di ogni pendenza con l'Appaltatore, l'AO tratterà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'Appaltatore stesso.

Avvenuta la risoluzione, l'AO comunicherà all'Appaltatore la data in cui deve aver luogo la riconsegna degli impianti, delle strutture e dei luoghi entro cui dovevano essere svolti i lavori.

L'Appaltatore sarà obbligato all'immediata consegna degli edifici e delle aree di pertinenza nello stato in cui si trovano.

La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio fra il D.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante, dello stato dei luoghi, dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, dell'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'AO per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione della contabilità dei servizi prestati, al fine di procedere al conto finale di liquidazione, in cui saranno riportate le eventuali penali applicate.

13.1. Clausola risolutiva espressa

L'Accordo Quadro e i Contratti Applicativi da esso discendenti saranno automaticamente e immediatamente risolti:

- a) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora l'Accordo Quadro sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore dell'Accordo Quadro ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'AO, del relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in relazione alla prima erogazione utile;
- b) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina delle figure preposte alla sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- c) in caso di accertata inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.

La risoluzione opera de jure ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile quando una delle parti interessate dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. L'addebito della contestazione sarà significato per iscritto, a mezzo raccomandata PEC, entro 10 (dieci) giorni dalla

constatazione dei fatti; la controparte, entro 10 (dieci) giorni dall'addebito della contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora le controdeduzioni presentate dall'Affidatario a seguito di una contestazione da parte della Stazione Appaltante siano valutate negativamente da quest'ultima, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento danni.

14. Recesso

Ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023, oltre alle fattispecie contemplate dall'articolo 88, comma 4 ter, e articolo 92, del D. Lgs 159/2011, la Stazione Appaltante potrà, per ragioni interne ed a suo insindacabile giudizio, decidere in qualsiasi momento di sospendere l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato. In tal caso verranno corrisposti all'Affidatario unicamente i corrispettivi e le spese relative calcolati come indicato dal comma 1 del citato articolo 123.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 123 e dell'art 11 Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, sarà corrisposto all'Affidatario il decimo dell'importo calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Resta inteso che, laddove il recesso intervenga prima dell'avvio dell'incarico nulla sarà dovuto, neppure a titolo di indennizzo, per il mancato affidamento di una o più delle prestazioni dette.

A norma dell'articolo 2237 del Codice Civile il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese effettuate e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato alla Stazione Appaltante.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio all'Stazione Appaltante.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di regolarità dei servizi.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal RUP, prima della comunicazione del preavviso in argomento.

15. Modalità di svolgimento della prestazione

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e in conformità a quanto del previsto nell'Allegato I.2 del D.lgs. 36/2023, lo svolgimento dell'incarico dovrà avvenire in stretta collaborazione e sotto le direttive e la vigilanza del Responsabile del Procedimento, che verificherà la rispondenza del lavoro svolto con le finalità tecniche ed economiche della nonché con le esigenze della struttura sia sotto il profilo sanitario sia di funzionalità dei servizi.

L'attività del Responsabile del Procedimento non andrà in alcuna maniera a limitare le responsabilità dell'Affidatario che resta l'unico garante dello svolgimento delle proprie prestazioni.

Allo stesso modo, le indicazioni contenute nei documenti forniti dalla Stazione Appaltante sono da intendersi fondamentali ai fini della definizione delle esigenze e delle modalità di esplicitazione dei contenuti progettuali, ma non potranno in alcun modo essere invocati quale limitazione delle responsabilità dell'Affidatario dei servizi in oggetto.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (qualora nominato) dovrà concordare, preventivamente alla consegna dei lavori, le modalità da osservare per tenere informato il Responsabile del Procedimento sulle attività del cantiere; si impegnerà altresì a comunicare allo stesso ogni informazione necessaria al corretto proseguimento delle opere e finalizzata al conseguimento degli obiettivi della Stazione Appaltante. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, il Direttore dei Lavori ed eventualmente i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere dovranno essere presenti in cantiere secondo la tempistica che riterranno opportuna e con l'eccezione di quanto specificato nei successivi paragrafi.

Preliminarmente all'inizio dei lavori, il Direttore Lavori e il Responsabile del Procedimento dovranno individuare, attraverso l'analisi del progetto e del programma dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, le fasi prevedibilmente più critiche dell'intervento, sia sul piano tecnico, sia in relazione alla sicurezza e dovranno concordare la presenza minima da assicurare in cantiere nel corso di dette fasi da parte del personale dell'Ufficio di Direzione Lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza (qualora nominato) dovranno effettuare almeno un sopralluogo e una riunione settimanale di cantiere con i soggetti interessati, tipicamente rappresentanti dell'Affidatario e degli eventuali subappaltatori, Direttori Operativi, Ispettore di cantiere e Direttore di cantiere, al fine di verificare l'andamento dei lavori e il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza e fornire le direttive necessarie per il proseguimento.

Alle riunioni potranno essere chiamati a partecipare referenti dell'ARNAS Garibaldi, appositamente incaricati, nei casi in cui sia necessario adottare particolari cautele in relazione all'interferenza delle lavorazioni con le attività sanitarie e/o manutentive in atto nei Presidi Ospedalieri.

I sopralluoghi concordati e le riunioni dovranno essere oggetto di rendicontazione al Responsabile del Procedimento. Tale rendicontazione dovrà essere effettuata per iscritto, tramite redazione di apposito verbale, che dovrà pervenire – manualmente o tramite posta elettronica – al Responsabile del Procedimento entro e non oltre i due giorni lavorativi successivi alla data del sopralluogo o della riunione.

Il verbale di sopralluogo o di riunione deve contenere come minimo le seguenti informazioni:

- elenco dei nominativi del personale presente in cantiere, con indicazione delle lavorazioni eseguite da ciascuno addetto;
- descrizione delle lavorazioni in atto nel corso del sopralluogo;
- eventuali elementi di criticità rilevati nell'organizzazione del cantiere, nella esecuzione delle lavorazioni, nella qualità delle forniture, nell'utilizzo degli strumenti, delle attrezzature o dei dispositivi di sicurezza;

- elenco dei nominativi del personale presente alla riunione, con i rispettivi ruoli,
- argomenti all'ordine del giorno e sintesi della discussione;
- decisioni e disposizioni impartite.

Gli accordi sulla periodicità dei controlli in cantiere potranno essere soggetti a modifiche, su richiesta del Responsabile del Procedimento, in caso di particolari esigenze non prevedibili che dovessero manifestarsi durante l'esecuzione dei lavori.

L'Affidatario dovrà svolgere le attività necessarie allo svolgimento del servizio, utilizzando programmi sviluppati mediante software dedicato e concordati preventivamente con il Responsabile del Procedimento.

L'attività del Responsabile del Procedimento non andrà in alcuna maniera a limitare le responsabilità del Coordinatore per la sicurezza, che resta l'unico garante dello svolgimento delle proprie prestazioni.

15.1. Struttura operativa dell'Appaltatore

Direzione tecnica

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore che non seguirà personalmente l'esecuzione degli stessi dovrà conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona in possesso di idonei requisiti di capacità tecnica e morale, che assumerà il ruolo di Direttore Tecnico. Nel caso in cui l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, l'incarico della Direzione Tecnica è attribuito mediante mandato conferito da tutte le imprese associate o consorziate esecutrici. L'Appaltatore rimarrà responsabile dell'operato del suo rappresentante.

La nomina deve essere comunicata al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento dell'AO e copia del mandato deve essere depositata presso la Direzione Lavori.

Il Direttore Tecnico deve possedere titolo di studio adeguato e dimostrare comprovata capacità nell'esercizio della funzione. Tale soggetto sarà preposto all'espletamento di tutte le procedure connesse alla corretta esecuzione dei lavori, e più in generale, alla conduzione tecnico-organizzativa del cantiere e alla gestione di ogni fase dei Contratti Applicativi dell'Accordo Quadro.

Il Direttore Tecnico, ovvero l'Appaltatore che conduca personalmente i lavori, deve inoltre possedere l'attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza di cui all'art. 98 comma 2 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Direttore Tecnico, oltre che mantenere i rapporti con la Direzione dei Lavori e il Responsabile del procedimento, coordinare e seguire l'esecuzione delle prestazioni in contratto, dovrà sovrintendere all'applicazione e all'osservanza dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà designare quale preposto di cantiere una figura individuabile nello stesso Direttore Tecnico o altro suo rappresentante in possesso dei requisiti minimi necessari ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Direttore Tecnico, pur rimanendo unico referente per l'AO, potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti; i nominativi di tali soggetti dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori.

L'eventuale sostituzione del Direttore Tecnico dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione Lavori, e copia del relativo atto di mandato dovrà essere trasmessa al Responsabile del procedimento ed alla Direzione dei Lavori.

L'AO potrà esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato dei suoi rappresentanti ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del DM 145/2000 e ss.mm.ii

Domicilio, ufficio operativo e recapiti

L'Appaltatore dovrà obbligatoriamente costituire una sede operativa localizzata entro un raggio di 35 km dalla sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera ARNAS Garibaldi di Catania, qualora non abbia già entro tale perimetro una propria sede.

La costituzione di tale ufficio operativo soddisfa le seguenti necessità:

- prossimità dell'Appaltatore all'ufficio Direzione Lavori dell'AO, l'interazione con il quale sarà pressoché quotidiana;
- attivazione di un centro di coordinamento tecnico e di gestione amministrativo-contabile dedicato esclusivamente e costantemente all'Accordo Quadro;
- disponibilità immediata e continua della documentazione progettuale, contabile, amministrativa e disicurezza dei singoli cantieri;
- attivazione tempestiva delle maestranze e dei soggetti reperibili per effettuare gli interventi di emergenza in orari al di fuori del normale orario di lavoro.

Il recapito della sede, coincidente con il domicilio di cui all'articolo 2 del DM 145/2000 e ss.mm.ii, dovrà essere comunicato all'AO prima della stipula dell'Accordo Quadro.

La sede operativa dovrà essere dotata di una o più postazioni ufficio, di almeno un PC (con sistema operativo e applicativi d'uso comune e compatibili con quelli dell'AO) con collegamento internet e di un telefono fisso.

Ogni variazione del domicilio dovrà essere comunicata tempestivamente alla Direzione Lavori.

La mancata costituzione della sede operativa come descritta comporterà la decadenza dall'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore è tenuto ad attivare i seguenti recapiti per l'intera durata dell'Accordo Quadro:

Telefono cellulare

Il Direttore Tecnico, ovvero l'Appaltatore nel caso conduca personalmente l'Appalto, deve disporre di telefono cellulare e garantire la propria reperibilità tutti i giorni, feriali e festivi, 24 ore su 24. In sede di offerta si dovrà tenere conto dell'obbligo di reperibilità, in quanto compensato dalle condizioni economiche offerte.

Qualora il Direttore Tecnico venga sostituito temporaneamente, previa comunicazione all'AO, il sostituto dovrà garantire la stessa reperibilità.

Eventuali assistenti del Direttore Tecnico potranno essere dotati di specifici recapiti telefonici da comunicare alla Direzione Lavori.

Telefono fisso

Presso l'ufficio operativo deve essere garantita la ricezione di chiamate ad un numero telefonico fisso tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Posta elettronica ordinaria e certificata

La casella di posta elettronica, sia ordinaria che certificata, deve essere verificata costantemente nell'arco della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 18:00.

I suddetti recapiti ed ogni loro variazione devono essere comunicati tempestivamente alla Direzione Lavori.

Squadre di lavoro

L'Appaltatore è tenuto ad impiegare un numero di squadre di lavoro sufficiente a garantire giornalmente l'esecuzione di più interventi di manutenzione relativi ai diversi Contratti Applicativi in essere.

Costituisce onere dell'Appaltatore valutare l'entità degli interventi ordinati dalla Direzione Lavori e mettere a disposizione mezzi, maestranze e attrezzature adeguate alla loro esecuzione contemporanea. Le squadre di lavoro dovranno essere coordinate dal Direttore Tecnico, e dovranno essere dimensionate in modo sufficiente all'espletamento delle lavorazioni richieste nel Contratto Applicativo.

Tutte le squadre di lavoro dovranno essere attrezzate con:

- mezzi di trasporto ed attrezzatura necessaria per svolgere le attività a loro richieste;
- materiale necessario, di caratteristiche ed in quantità adeguate;
- dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le opere da eseguire.

Le squadre di lavoro sono tenute a disporre del materiale di uso comune sul proprio mezzo di trasporto e/o nel magazzino dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, o in sua rappresentanza il Direttore Tecnico, prima della consegna dei lavori di ogni singolo Contratto Applicativo, deve provvedere a comunicare alla Direzione Lavori e al Coordinatore della Sicurezza (qualora nominato ai sensi dell'art. 90 commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008

e ss.mm.ii) l'elenco delle squadre di lavoro che prevede di utilizzare, comprensivo di nome e cognome dei componenti di ciascuna squadra.

Tale comunicazione dovrà essere aggiornata ad ogni variazione del personale impiegato, e dovrà essere prodotta anche per le squadre degli eventuali subappaltatori e per gli eventuali lavoratori autonomi.

La comunicazione dovrà essere accompagnata da copia dichiarata conforme all'originale dei libri di impresa (libri matricola).

Il presente articolo si applica anche agli eventuali subappaltatori.

La Direzione Lavori provvederà a comunicare il verificarsi di un inadempimento relativo a tali situazioni al Responsabile del Procedimento, il quale potrà promuovere l'avvio della procedura di cui all'articolo 122 del D.lgs. 36/2023.

15.2. Procedure di esecuzione dei lavori

Consegna lavori

L'AO procederà ad affidare all'Appaltatore l'esecuzione degli interventi di manutenzione e attività oggetto dell'Accordo Quadro, attraverso l'emissione di Contratti Applicativi.

I Contratti Applicativi saranno stipulati, mediante scrittura privata, con l'indicazione dell'importo delle prestazioni richieste, al netto del ribasso offerto dall'operatore economico e posto alla base del presente affidamento.

Ciascun Contratto Applicativo conterrà, oltre alle specifiche disposizioni e alle prescrizioni tecniche delle prestazioni affidate, anche le seguenti indicazioni:

- oggetto delle prestazioni da eseguire;
- importo presunto del contratto;
- descrizione e la consistenza delle prestazioni;
- luoghi interessati dagli interventi;
- termini utili per l'esecuzione della prestazione e relative penalità
- eventuali documenti previsti per la sicurezza.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, relativi, rispettivamente, a classi di unità tecnologiche, unità tecnologiche e classi di elementi tecnici, oggetto di ciascun specifico Contratto Applicativo, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia.

In deroga a quanto suddetto è possibile effettuare comunicazioni di lavori anche in via d'urgenza per l'esecuzione di lavori (in alcuni casi urgenti ed indifferibili) che verranno contabilizzati in aggiunta al Contratto Applicativo in corso, ovvero nel successivo contratto e si intenderanno vincolanti all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore.

Le comunicazioni di lavori in via d'urgenza saranno trasmesse per e-mail PEC alla casella di posta elettronica certificata indicata dall'Appaltatore.

I Contratti Applicativi verranno elaborati a seguito di valutazioni del RUP in merito alle priorità degli interventi da effettuare e conseguentemente saranno inviati degli ordini di lavoro all'Appaltatore da parte del Responsabile del Procedimento o, previa sua documentata autorizzazione, dal Direttore dei lavori.

L'ordine di lavoro, come descritto di seguito, indicherà l'area di esecuzione dell'intervento, le relative finalità e modalità esecutive, la data di inizio e di fine dei lavori ed ogni ulteriore informazione utile all'esecuzione delle opere e sarà corredato, qualora ritenuto necessario, dagli elaborati progettuali fatti predisporre ed approvati dall'AO.

A seguito della sottoscrizione del Contratto Applicativo, l'Appaltatore, ovvero il Direttore Tecnico, provvederà all'organizzazione delle maestranze ed all'approvvigionamento dei materiali e darà corso ai lavori nei tempi fissati dai suddetti contratti.

Gli ordini di lavoro devono di norma essere eseguiti nell'ordine cronologico di invio, ancorché ciò non risulti conveniente: l'Appaltatore non può ritardare l'avvio degli interventi in funzione dell'accorpamento di più interventi che insistono sullo stesso edificio, ma sono stati ordinati in tempi successivi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori subordinatamente ed in coordinazione con l'attività istituzionale (sanitaria e scientifica) che si svolge nelle strutture dell'AO, ancorché ciò non risulti conveniente, senza diritto ad indennizzi di sorta.

15.3 Forma e contenuto dell'ordine di lavoro

L'ordine di lavoro contiene le seguenti informazioni:

Numero e data ordine:

Indica il numero univoco dell'ordine di lavoro, riporta l'autorizzazione del Responsabile del Procedimento e la data di trasmissione.

Descrizione dell'intervento

Contiene la descrizione sintetica dell'intervento da effettuare e può fare riferimento e rimandare, qualora presenti, agli elaborati progettuali.

Note di intervento

Potrà essere utilizzato per comunicare all'Appaltatore ulteriori indicazioni sulle specifiche procedure di intervento, sulle procedure di coordinamento con attività istituzionali, sulle lavorazioni.

Tipo Ordine

Indica di quale tipologia di manutenzione si tratta.

Sito

Campo riservato all'AO, contiene informazioni sulla struttura a cui attribuire i costi.

Grado di urgenza

Indicherà la priorità di intervento in conformità alle casistiche previste dal presente Capitolato Speciale. Da tale indicazione deriverà la conseguente tempistica di ultimazione.

Eseguito

Campo che sarà compilato dalla Direzione Lavori a chiusura dell'intervento.

Data Inizio prevista

Campo in cui è indicato il termine per dare inizio ai lavori.

Data fine prevista

Indica la data entro la quale dovranno essere terminati i lavori. Tale data è disposta dalla Direzione Lavori in relazione all'entità e alle caratteristiche dell'intervento. Si precisa che l'ordine di lavoro deve esser ritrasmesso dall'Appaltatore all'AO sottoscritto per presa visione e accettazione tramite e-mail PEC all'indirizzo indicato dall'AO nei documenti di gara. Da tale data decorrono i termini di applicazione della penale di cui al punto 10 del presente Capitolato Speciale.

Data inizio reale

Campo che sarà compilato in caso di proroga o in caso di ritardo imputabile all'impresa.

Data fine reale

Può essere successiva alla data di fine prevista in caso di proroga o in caso di ritardo imputabile all'impresa.

Tabella Materiali Manodopera

La tabella sarà compilata dalla Direzione Lavori o a preventivo o a consuntivo a seconda del tipo di intervento.

15.4. Grado di urgenza degli interventi di manutenzione

Le manutenzioni oggetto dell'Accordo Quadro sono classificate in due categorie d'intervento, in base al grado di urgenza e priorità di esecuzione, come di seguito specificato:

- **intervento "standard"** – intervento commissionato tramite "ordine di lavoro", a cui dare inizio entro 72 (settantadue) ore dalla data dell'ordine stesso o entro altro termine concordato tra l'Appaltatore e l'AO;
- **intervento "in emergenza"** – intervento ad elevato grado di urgenza e priorità, ordinato tramite comunicazione telefonica e successivamente confermato con "ordine di lavoro", a cui dare inizio entro 2 (due) ore dalla comunicazione.

Esecuzione degli interventi di manutenzione "standard"

A seguito della ricezione di un ordine di lavoro (O.D.L.) relativo ad un intervento di manutenzione standard, l'Appaltatore deve dare inizio ai lavori entro e non oltre 72 (settantadue) ore dalla data dell'ordine (sabato e festivi esclusi) o entro altro termine concordato tra l'Appaltatore e l'AO. La Direzione Lavori potrà derogare da tale disposizione riportando esplicitamente un diverso termine all'interno dell'ordine di lavoro. L'Appaltatore potrà a sua volta comunicare eventuali difficoltà oggettive e documentabili riscontrate, al fine di concordare con la Direzione Lavori un diverso termine di inizio lavori.

Una volta iniziato, l'intervento non può essere sospeso se non per eventuali difficoltà oggettive e documentate. Tali difficoltà devono essere comunicate alla Direzione Lavori al fine di concordare una sospensione parziale per parte o per la totalità dell'intervento.

L'Appaltatore è tenuto a garantire l'esecuzione degli interventi "standard" nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 19,00 nell'ambito del normale orario di servizio e di apertura delle strutture afferenti agli edifici dei Presidi Ospedalieri. Non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione per lavori che siano eseguiti in orario straordinario senza l'autorizzazione specifica del Direttore Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva, attraverso il Direttore dei Lavori nominato, di disporre l'esecuzione di lavorazioni al di fuori dell'orario ordinario, quando non siano già comprese nel C.S.A.

Tali lavori, ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori, sono quelli richiesti in orario:

- Notturmo, dalle ore 22 alle ore 6,00;
- Festivo;
- Festivo notturno.

All'Appaltatore verranno corrisposte delle maggiorazioni sull'importo del solo costo della manodopera da contabilizzare secondo il prezzario di riferimento; tali maggiorazioni saranno commisurate ai valori di indennizzo previsti dal vigente CCNL di settore.

Il termine perentorio entro il quale dovranno essere ultimati i lavori è specificato all'interno dell'ordine di lavoro, accettato dall'Appaltatore con la sottoscrizione dello stesso.

A conclusione dell'intervento di manutenzione, il relativo ordine di lavoro deve essere datato e controfirmato dal Direttore Tecnico, come attestazione dell'avvenuta esecuzione, e deve poi essere tempestivamente trasmesso dall'Appaltatore alla Direzione Lavori, a mezzo posta elettronica o consegna a mano.

La procedura di cui al presente articolo deve essere applicata anche da eventuali subappaltatori.

Interventi in emergenza

Tali interventi si intendono ordinati con una richiesta immediata di intervento inoltrata da:

- RUP;
- Direzione Lavori;

oppure

- Tecnico reperibile della U.O.C. Settore Tecnico attraverso una chiamata al recapito telefonico fisso o cellulare dell'Appaltatore in qualunque momento, ore notturne, sabato e festivi compresi.

L'Appaltatore pertanto, tutti i giorni, nessuno escluso, sarà tenuto a garantire una reperibilità di 24 (ventiquattro) ore continuative, per rispondere tempestivamente alle eventuali chiamate di emergenza. A posteriori verrà associato al lavoro uno specifico ordine di lavoro secondo le

disposizioni di cui al punto 15.2. Procedure di esecuzione dei lavori del presente Capitolato Speciale.

L'Appaltatore deve dare corso all'intervento d'emergenza presentandosi sul posto, nel tempo massimo di **2 (due) ore** dal ricevimento della richiesta di intervento e dispiegando idonea organizzazione di maestranze e attrezzature per una risoluzione dell'emergenza più rapida possibile.

In caso di annullamento di un intervento d'emergenza, qualora la squadra di lavoro si sia presentata sul posto e non abbia eseguito alcuna prestazione, verrà riconosciuto il costo orario di un'ora relativo al personale impiegato, con le eventuali maggiorazioni previste di seguito al punto 17.5. Valutazione dei lavori in economia

Non verrà riconosciuta alcuna maggiorazione relativamente alla reperibilità e all'intervento sul posto del Direttore Tecnico in quanto tale obbligo dovrà ritenersi compensato dalle condizioni economiche offerte.

Non sarà riconosciuta inoltre alcuna maggiorazione per lavori eseguiti in orario straordinario dall'Appaltatore senza autorizzazione specifica del Direttore Lavori.

15.5. Modalità di esecuzione dei lavori

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'AO, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel DUVRI e nell'eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento (per i Contratti Applicativi ricadenti nella disciplina dell'art. 90 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii).

L'esecuzione delle varie tipologie di lavorazioni dovrà essere compiuta secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale del Ministero dei Lavori Pubblici per le opere edili, gli impianti idrico-sanitari, gli impianti elettrici, ultima edizione.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, assume in sé la responsabilità civile e penale, piena e intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo particolare per infortuni, in relazione all'esecuzione dei singoli Contratti Applicativi.

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al capo 6 "Obblighi e oneri dell'Appaltatore" del presente Capitolato Speciale, con particolare riferimento:

- alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza e del Piano di Sicurezza Sostitutivo (per i Contratti Applicativi non ricadenti nella disciplina dell'art. 90 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii) e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui al D.M. 81/2008 e ss.mm.ii, senza pretendere modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- alla tempestiva presentazione al Direttore dei Lavori delle campionature, complete delle

necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui al presente Capitolato Speciale;

- all'organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interessate;
- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta o residui di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza;
- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e all'eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere, a proprio carico, alle speciali licenze, permessi o autorizzazioni per l'esecuzione di qualunque opera, lavoro o incarico dipendente dall'Accordo Quadro ove richiesti o necessari.

15.6. Disciplina e buon ordine del cantiere

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'AO per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

16. Condotta dei lavori

L'Appaltatore dovrà realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

L'Appaltatore dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che l'AO sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'Appaltatore dovrà in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività sanitarie e istituzionali dell'AO;
- gestire i Contratti Applicativi con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza;
- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;

- collaborare alla misura degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni dell'AO;
- organizzare i cantieri in modo da garantire costantemente il massimo grado di sicurezza, comfort e igiene all'utenza;
- organizzare un sistema interno di elaborazione e comunicazione degli ordini di lavoro per le urgenze che consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

16.1. Disposizioni particolari relative all'esecuzione degli interventi

In considerazione delle attività svolte dall'AO i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli interventi. L'Appaltatore dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività sanitarie e istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

Per i singoli Contratti Applicativi potrà essere disposta, qualora ritenuto necessario ad insindacabile giudizio dell'AO, una progettazione esecutiva corredata dagli elaborati grafici e da tutta la documentazione necessaria; in tutti i casi, comunque, verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento di ciascun Contratto Applicativo.

Pertanto, qualora per lo specifico intervento venga stabilita la necessità della redazione del progetto l'AO potrà fornire all'Appaltatore gli elaborati progettuali idonei all'intervento richiesto, predisposti da proprio personale tecnico o da professionista appositamente incaricato, iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta.

Qualora, invece, l'intervento impiantistico richiesto presupponga la redazione del progetto da parte di professionista iscritto ad albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. 37/2008 e ss.mm.ii l'AO potrà fornire all'Appaltatore gli elaborati progettuali idonei all'intervento richiesto, elaborati da proprio personale tecnico o da professionista appositamente incaricato, iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta;

Si precisa che, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale", dovranno essere applicati i CAM, definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e adottati con Decreto MITE n. 256 del 23/06/2022 per tutte le attività di progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione eventualmente richieste dai singoli Contratti Applicativi.

16.2. Materiali

I manufatti e i componenti necessari all'esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l'Appaltatore ritiene essere di sua

convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essa richieste.

Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Per quanto riguarda la qualità e le caratteristiche dei materiali da impiegare si fa riferimento al Capitolato Speciale del Ministero dei Lavori Pubblici per le opere edili, gli impianti idrico-sanitari, gli impianti elettrici, ultima edizione.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 del D.M. 07/03/2018 n. 49 e art. 4 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

16.3. Variazioni alle opere ordinate

La Direzione Lavori si riserva piena ed ampia facoltà di introdurre nelle opere oggetto dei Contratti Applicativi, anche in corso di esecuzione e finché i lavori non siano completati, tutte le variazioni ritenute necessarie nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori o di mutare le disposizioni impartite, senza che l'Appaltatore possa per tale motivo richiedere indennizzi o compensi di sorta e lo stesso avrà solo il diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per ordine scritto della Direzione dei Lavori, valutati con i prezzi di elenco.

Tale facoltà della Direzione Lavori si estende anche ai materiali, ai magisteri e a tutte le modalità dei diversi lavori.

In ogni modo la presenza di varie tipologie di lavori nell'elenco prezzi non impegna la Direzione Lavori alla loro esecuzione, in quanto l'AO stessa si riserva la più ampia facoltà di fare eseguire, tra esse, quelli che ritiene più utili nell'interesse delle opere e ciò a suo insindacabile giudizio.

La Direzione Lavori si riserva anche la facoltà di ordinare variazioni di opere già eseguite, anche se dall'Appaltatore fossero stati ordinati i materiali occorrenti.

L'ordine per eseguire le variazioni sarà dato per iscritto dalla Direzione Lavori e comporta per l'Appaltatore l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero resi inutili dall'esecuzione delle variazioni.

All'Appaltatore sarà dovuto, in base ai prezzi d'elenco, il pagamento delle opere eseguite e della loro parziale o totale demolizione.

L'Appaltatore non potrà apportare variazioni o modifiche senza averne già ottenuta la preventiva autorizzazione scritta dall'AO, la quale avrà il diritto di fare demolire a spese dell'Appaltatore stesso, le opere eseguite in contravvenzione a tale disposizione, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'AO.

Qualora l'AO non ritenesse di usare questo diritto o preferisse conservare le opere arbitrariamente variate dall'Appaltatore, pagherà la minore somma tra quella relativa all'opera arbitrariamente realizzata e quella ordinata.

L'Appaltatore non potrà invocare, per la giustificazione di varianti eseguite senza ordine ed approvazione scritta, la mancanza di istruzioni o di dettagli, essendo suo obbligo richiederli tempestivamente, sia che si riferiscano al normale sviluppo esecutivo sia che vengano resi necessari da fatti imprevisti.

16.4. Sospensione dei lavori

In applicazione dell'art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi (parzialmente o totalmente) qualora ricorrano le circostanze di cui dell'art. 121 del D.lgs 36/2023.

Nell'eventualità che successivamente all'avvio di un intervento di manutenzione insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il Direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Nel corso di eventuale sospensione totale il Direttore dei lavori svolge in cantiere le necessarie verifiche e impartisce, ove occorra, le disposizioni al fine di assicurare che nel cantiere siano presenti esclusivamente macchinari e attrezzature fisse inamovibili e il personale strettamente necessario per la custodia e la buona conservazione delle opere.

Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni climatiche, a cause di forza maggiore, o alle altre circostanze speciali che ne impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte (tra le quali si intendono compresi i tempi necessari alla redazione di eventuali varianti di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii), l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, ferma restando la facoltà dell'Appaltatore, ove ritenga cessate le cause di sospensione, di diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa.

La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nel caso in cui le sospensioni siano state determinate dalle ragioni di pubblico interesse o necessità e qualora abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; soltanto nel caso in cui l'AO si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione, da determinare con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1382 del Codice Civile.

Ove, peraltro, le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l'Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto, fino ad eventuale sua successiva richiesta di recesso.

Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell'AO, le eventuali contestazioni dell'Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

L'indennizzo all'Appaltatore, nel caso di sospensione per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 121 del D.lgs 36/2023 verrà quantificato secondo i criteri di cui all'art. 10 comma 2 del D.M. 07/03/2018 n. 49 per l'intero periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva.

Nei casi di sospensione di cui ai precedenti periodi, l'inizio della stessa risulta formalmente dal verbale redatto in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore presso il cantiere. Dal verbale dovranno risultare le circostanze che hanno causato la sospensione, le lavorazioni interrotte e gli importi parziali delle stesse.

Non appena venute meno le cause di sospensione, il Direttore dei Lavori invita in cantiere l'Appaltatore per la redazione del verbale di ripresa dei lavori.

Nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti alla firma dei suddetti verbali o si rifiuti di sottoscriverli i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

16.5. Ultimazione dei lavori

I lavori ultimati saranno accettati dall'AO previo accertamento della loro conformità a quanto previsto nel Contratto Applicativo e secondo le modalità previste dall'art. 12 del D.M. 07/03/2018 n. 49 e dall'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto a eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'AO.

16.6. Garanzie sui lavori eseguiti

L'Appaltatore si impegna a garantire le opere eseguite per la durata di 2 (due) anni dalla data del collaudo per le difformità e i vizi di qualsiasi grado e natura, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1669 del codice civile.

Per tale periodo l'Appaltatore si obbliga a intervenire tempestivamente per procedere alla riparazione di tutti i guasti di strutture e impianti (restando a suo carico tutte le spese sostenute per fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all'AO.

17. Disciplina economica dell'Accordo Quadro

17.1. Prezzi contrattuali

La determinazione dei prezzi unitari è stata effettuata, ai sensi dell'art. 41 comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, mediante il ricorso al Prezzario Opere Pubbliche Regione Siciliana anno 2022 II semestre D.A. n. 17/Gab del 29/06/2022 consultabile on-line sul sito istituzionale della Regione, in mancanza al prezzari DEI Tipografia Genio Civile 2° semestre 2022 e 1° semestre 2023, al PUAS regione Emilia Romagna 2022, ed infine per le voci mancanti con analisi prezzi secondo l'art. 31 dell'allegato I.7 al D.lgs. 36/2023.

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti (opere compiute) in ogni parte e a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte nel presente Capitolato Speciale e in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.

Il ribasso d'asta percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari dell'elenco prezzi i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi unitari contrattuali, salvo dove diversamente specificato, comprendono tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie, lavorazioni provvisorie, trasporti, interventi di facchinaggio, opere di finitura, pulizia, etc.

È da ritenersi sempre compensato nei prezzi contrattuali, ove non diversamente specificato:

- ogni lavoro, fornitura e prestazione anche se non esplicitamente riportati nelle descrizioni dei lavori, ma che risultassero necessari per il completamento o realizzazione dell'opera secondo la regola dell'arte;
- ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposito;
- ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere;
- l'utilizzo dei necessari mezzi d'opera e opere provvisionali;
- ogni onere per la produzione delle certificazioni e degli elaborati grafici "as built".

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Nei prezzi contrattuali sono compresi altresì tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente Capitolato Speciale e negli altri atti contrattuali. Le indicazioni e le prescrizioni dell'elenco prezzi e degli altri documenti dell'Accordo Quadro non potranno comunque mai interpretarsi nel senso di escludere dagli obblighi e oneri dell'Appaltatore ciò che, pur non essendo categoricamente espresso, si rende tuttavia necessario per dare i lavori interamente e perfettamente compiuti.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa e approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico, che dovesse derivare da un'errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione delle opere da eseguirsi da parte dell'Appaltatore.

17.2. Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 è ammessa la clausola di revisione prezzi nei limiti e con le modalità di seguito specificate.

Qualora nel corso di efficacia dell'Accordo Quadro il Prezzario Opere Pubbliche Regione Siciliana dovesse subire degli aggiornamenti che comportino variazione di prezzi in aumento o in diminuzione, tali prezzi aggiornati potranno essere ammessi in contabilità, previa autorizzazione del RUP, con l'applicazione di una franchigia del 5%; è possibile infatti variare il prezzo solo per l'eccedenza in aumento o in diminuzione rispetto al 5% del prezzo originario e nella misura pari all'80% dell'eccedenza, come previsto dall'art. 60 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, nel limite delle risorse di cui al comma 5.

17.3. Lavori imprevisti e nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire lavorazione non previste nell'elenco prezzi contrattuale o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, si provvede alla formazione di nuovi prezzi, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel Quadro Economico, essi sono approvati dall'AO su proposta del Responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applicano le disposizioni di cui al punto precedente.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'AO può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

17.4. Contabilità dei lavori

La contabilizzazione delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuata separatamente per ciascun Contratto Applicativo tramite valutazione **a misura**, in quanto il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.

Gli interventi che rientreranno sia nella categoria "standard" che nella categoria "urgenza/emergenza" saranno contabilizzati come opere compiute, sulla base delle relative voci dell'elenco prezzi, applicando alle stesse lo sconto offerto dall'Appaltatore.

Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, verranno liquidati mediante l'applicazione dei prezzi unitari contrattuali alle quantità di apprestamenti effettivamente attuati in opera.

La tenuta dei documenti contabili avverrà in conformità a quanto disposto dall'art. 12 allegato II.14 del D.lgs n. 36/2023.

La contabilizzazione dei lavori avverrà sulla base delle rilevazioni eseguite in contraddittorio tra la Direzione Lavori e il Direttore Tecnico.

In considerazione della natura dell'Accordo e della molteplicità degli interventi che potranno essere richiesti, la verifica in contraddittorio con l'Appaltatore avverrà, oltre che sulla base di sopralluoghi congiunti, anche mediante confronto documentale.

L'Appaltatore provvederà ad inviare tramite e-mail alla Direzione Lavori, secondo la cadenza temporale indicata nel singolo Contratto Applicativo e nel giorno che sarà concordato con la Direzione Lavori, la misurazione degli interventi eseguiti fino a quel momento, sotto forma di file .DCF (compatibile con ACCA Primus).

Le voci di prezziario e le quantità di ogni ordine contenuto nel file, saranno verificate dalla Direzione lavori e, in caso di verifica positiva, inserite in contabilità.

Gli ordini contabilizzati, una volta sottoscritti dalle parti, sono imm modificabili per l'Appaltatore.

17.5. Valutazione dei lavori in economia

Nel caso in cui le lavorazioni di un intervento o di parte di un intervento non siano riconducibili ad alcuna voce di prezzo dell'elenco prezzi contrattuale, e non sia possibile stabilire nuove voci di prezzo, le stesse saranno pagate "in economia".

Per la quantificazione economica di un intervento svolto in economia si procederà moltiplicando il costo orario della manodopera desunto dall'elenco prezzi di progetto per il tempo di intervento documentato dall'Appaltatore, con l'applicazione del ribasso offerto esclusivamente sulle componenti delle spese generali e degli utili d'impresa.

Analogamente, anche per i noli e i trasporti la quantificazione economica sarà ottenuta moltiplicando il costo previsto nell'elenco prezzi di progetto per la quantità rilevata, con l'applicazione del ribasso offerto esclusivamente sulle componenti delle spese generali e degli utili d'impresa.

A questi prodotti sarà aggiunto il costo del materiale (costo unitario ribassato, rilevato dall'elenco prezzi contrattuale - parte "forniture"), moltiplicato per la quantità.

Per l'attività di manutenzione in condizioni di urgenza, che sia svolta nelle giornate festive o in orario notturno, all'Appaltatore sarà riconosciuto un diritto di chiamata pari a € 50,00 e un incremento del 20% da applicarsi in sede di contabilità alle voci dell'elenco prezzi contrattuale.

Gli interventi ovvero le parti di intervento da eseguire in economia devono sempre preventivamente essere autorizzate dalla Direzione Lavori, previa valutazione del caso specifico. L'autorizzazione potrà essere concessa anche con semplice comunicazione telefonica.

L'Appaltatore, entro il giorno lavorativo immediatamente successivo alla conclusione di un intervento eseguito in economia o di una parte di intervento eseguita in economia, (quindi anche nel caso in cui l'intervento complessivo, nell'ambito del quale sono state svolte lavorazioni in economia, sia ancora in corso) dovrà presentare alla Direzione Lavori un rapporto di intervento nel quale sia descritto il lavoro eseguito e siano quantificati i materiali impiegati e le ore di lavoro svolte.

Il rapporto di intervento potrà essere trasmesso via posta elettronica o consegnato a mano; l'accettazione in contabilità delle ore di lavoro in economia dichiarate sarà verificata in contraddittorio.

18. Modalità e termini di pagamento – Procedura liquidazione corrispettivi

18.1. Anticipazione

Ai sensi del comma 1, art. 125 del D.lgs. 36/2023 è dovuta all'Affidatario una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del singolo Contratto Applicativo. Le modalità ed i termini sono stabiliti nell'art. 125 del Codice e nella lettera d'invito.

18.2. Pagamenti

L'AO disporrà il pagamento delle somme dovute all'Appaltatore attraverso l'emissione di stati di avanzamento lavori (SAL), la cui cadenza ovvero valore minimo raggiungibile sono definiti nella lettera d'invito.

Sulla base degli stati di avanzamento il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio dell'AO per la relativa liquidazione.

Verranno inseriti nei SAL unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti e per i quali l'Appaltatore abbia consegnato la documentazione di rendicontazione di cui ai punti 17.4. *Contabilità dei lavori* e 17.5. *Valutazione* dei lavori in economia del presente Capitolato.

Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano delle certificazioni di cui al successivo punto 18.5. *Contabilizzazione* delle opere soggette a certificazione non potranno ritenersi compiute e accettabili dalla Direzione Lavori e non potranno quindi essere inserite in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione.

Come indicato nel successivo punto 18.3. *Ritenute* di garanzia e previsto dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, sull'importo netto del SAL è operata una ritenuta di garanzia dello 0,50% che sarà corrisposta in sede di liquidazione finale di ogni Contratto Applicativo, dopo l'approvazione da parte dell'AO del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i 7 (sette) giorni a decorrere dall'adozione di ogni stato di avanzamento lavori.

L'AO provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni e comunque entro il termine non superiore a 60 (sessanta) giorni secondo l'art. 125 comma 2 del D.lgs. 36/2023, mediante emissione dell'apposito mandato, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Per gli interventi con IVA agevolata (ad es. eliminazione di barriere architettoniche), l'Appaltatore dovrà presentare una fatturazione a parte, di importo pari agli interventi di questo genere effettuati nel SAL di riferimento.

Dall'importo delle singole fatture verranno detratte tutte le spese sostenute dall'AO per l'eventuale esecuzione in danno, per l'esecuzione di lavorazioni di minor pregio rispetto alle caratteristiche di contratto o per opere non accettate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- oneri relativi al completamento di interventi iniziati e non finiti dall'Appaltatore, la cui ultimazione si rende necessaria per non compromettere l'attività istituzionale o la sicurezza degli utenti;
- oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi, se non effettuata dall'Appaltatore.

Le fatture dovranno essere emesse nel più breve tempo possibile dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Le fatture dovranno riportare il riferimento al contratto, il numero e la data dello stato di avanzamento lavori a cui si riferiscono.

Il ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dovuto alla ritardata consegna della fattura non darà luogo al riconoscimento degli interessi di ritardato pagamento.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini dell'AO per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.

Ogni pagamento da parte dell'AO è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Ai sensi della L. 136/2010 l'Appaltatore deve indicare all'AO:

- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari relativi alla gara in oggetto;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i.

La cessazione e la decadenza dall'incarico o l'impedimento della banca indicata dall'Appaltatore, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate all'AO, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti all'Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora. Il tasso di riferimento è così determinato:

- per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Le commissioni bancarie connesse all'esecuzione dei pagamenti sono a carico dell'Appaltatore e sono detratte dalle somme ad esso dovute.

Ai fini del pagamento delle prestazioni, l'Affidatario dovrà far pervenire la proposta di notula al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica dell'esatto adempimento delle prestazioni come da contratto e della congruità del calcolo degli onorari. Resta fermo inoltre che, in ossequio a quanto previsto dal DM 143/2021, prima di procedere al saldo dei lavori verrà acquisita l'attestazione di cui all'art. 119 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 relativa alla congruità dell'incidenza della manodopera.

In via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verrà disposto nel rispetto della procedura di seguito specificata:

- il RUP una volta verificata la congruità dell'onorario autorizza l'Affidatario, anche attraverso l'emissione del c.d. "Ordine NSO", all'emissione della fattura elettronica;
- l'Affidatario, ricevuta l'autorizzazione dal RUP, emetterà la fattura che dovrà essere trasmessa in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI);
- le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice unico di progetto CUP e il codice CIG derivato relativo al singolo Contratto Applicativo; senza l'indicazione di tali codici, ai sensi dei commi 2-bis e 3 dell'art. 25 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito in legge n. 89 del 23/06/2014, non è possibile procedere al pagamento delle fatture.

La Stazione Appaltante, ricevuta la fattura dispone il pagamento nei prescritti termini di legge ai sensi e per gli effetti dell'art 125 del D.Lgs. 36/2023.

Al fine di consentire le procedure di pagamento, l'Affidatario deve comunicare all'Azienda già in sede contrattuale tutti i dati anagrafici e fiscali, inclusi i dati di riferimento relativi alle coordinate bancarie.

Resta ferma ogni disposizione relativa all'attuazione della normativa di cui al D.P.R. 633/1972 così come modificato ed integrato dalla L. 23/12/2014 n. 190 "Legge di Stabilità nel merito dell'inversione contabile e scissione dei pagamenti".

18.3. Ritenute di garanzia

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.

Tale importo verrà liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi sopraccitati, in sede di liquidazione finale di ciascun Contratto Applicativo, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ovvero rilascio del certificato di regolare esecuzione di ciascun Contratto Applicativo.

18.3. Valutazione dei materiali a piè d'opera

Qualora nei Contratti Applicativi del presente Accordo Quadro sia prevista la fornitura e posa in opera di manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, il Direttore Lavori può, a suo insindacabile giudizio e previa verifica della presenza del materiale a piè d'opera, autorizzare il loro allibramento in contabilità in misura pari al 50% del prezzo complessivo, prima della messa in opera degli stessi.

18.4. Conto finale dei lavori – Pagamento a saldo dei lavori

Si procederà alla redazione del conto finale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di fine lavori di ogni Contratto Applicativo, accertata in contraddittorio con apposito verbale. Entro tale termine il conto finale verrà trasmesso dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall'art 12 dell'Allegato II.14 del D.lgs n. 36/2023.

Il conto finale dei lavori accerta l'importo della rata di saldo la cui liquidazione definitiva, qualsiasi sia il suo ammontare, è soggetta alle verifiche di collaudo/regolare esecuzione. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all'art. 12 comma 1 lettera e) dell'Allegato II.14 del D.lgs n. 36/2023, entro 15 (quindici) giorni dall'invito che il Responsabile del procedimento provvede a inviargli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Entro il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni in caso di collaudo o di 90 (novanta) giorni in caso di regolare esecuzione, decorrenti dall'ultimazione dei lavori relativi ad ogni Contratto Applicativo, sarà emesso il relativo certificato di collaudo o di regolare esecuzione che avrà carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Si stabilisce, ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che il pagamento della rata di saldo è effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione di ogni certificato di collaudo o di regolare esecuzione, in applicazione della normativa vigente per gli Enti Sanitari.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, e, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il collaudo divenga definitivo.

18.5. Contabilizzazione delle opere soggette a certificazione

Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano di certificazione non potranno ritenersi compiute e accettabili dalla Direzione Lavori e non potranno quindi essere inserite interamente in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione.

La documentazione di seguito riportata è inoltre necessaria al fine di provvedere all'accettazione definitiva dei materiali.

Documenti relativi alla certificazione antincendio dei materiali

L'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori i documenti relativi a tutti gli elementi tecnici per i quali la normativa vigente prevede uno specifico comportamento al fuoco e comunque, anche in mancanza di tale precisazione, per tutti i materiali che richiedano certificazione ai fini antincendio. L'Appaltatore dovrà dunque produrre tutte le certificazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, le quali dovranno essere debitamente redatte e firmate da un professionista antincendio iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 139 del 2006.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono richiesti documenti per le diverse tipologie di strutture: strutture portanti orizzontali e verticali e relativi elementi accessori, elementi interni di divisione, pavimentazioni, coibentazioni, porte interne ed esterne resistenti al fuoco, pareti divisorie interne classificate, controsoffitti, giunti strutturali con funzione resistente al fuoco, impianti, arredi fissi e elementi accessori di finitura (quali tende, arredi mobili, ecc.).

La documentazione richiesta, ai fini del presente punto, è la seguente:

- Certificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura);
- Dichiarazione di corretta posa in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
- Dichiarazione di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre, etc.) per elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
- Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco;
- Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/2008 e ss.mm.ii;
- Dichiarazione di corretta installazione di impianti ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/2008 e ss.mm.ii;
- Certificazione di impianto di protezione antincendio o di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadente nel campo di applicazione del DM 37/2008 e ss.mm.ii;
- Relazione valutativa della resistenza al fuoco di elementi strutturali portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura).

Per quanto attiene gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, dell'allegato II al DM 07/08/2012, che ricadono nel campo di applicazione del DM 37/2008 e ss.mm.ii (vale a dire gli impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica a servizio di immobili destinati a qualsiasi uso ed i restanti impianti elencati all'articolo 1 del DM 37/2008 e ss.mm.ii relativi ad edifici adibiti ad uso civile) la documentazione da trasmettere è la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 7 del DM 37/2008 e ss.mm.ii redatta secondo il modello di cui all'allegato I dello stesso decreto.

Le certificazioni sopraelencate dovranno essere rese sulla modulistica reperibile presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e nel sito internet <http://www.vigilfuoco.it/asp/asp/Page.aspx?IdPage=737>. Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare i modelli compilati in ogni loro parte.

Certificazioni delle prove svolte sui materiali

Non saranno ammesse in contabilità le lavorazioni che richiedano la posa di materiali per i quali la Direzione Lavori ha richiesto prove per la determinazione di specifiche caratteristiche tecniche e fisiche e per le quali non sia stato consegnato il relativo certificato di prova in originale che documenti la rispondenza alle indicazioni di Capitolato.

Non saranno inoltre ammesse in contabilità le lavorazioni che richiedano la posa di materiali per i quali siano previste dalle Norme delle prove e dei controlli specifici e per le quali non sia stato consegnato il relativo certificato di prova in originale che documenti la rispondenza alle indicazioni normative e di Capitolato.

L'Appaltatore è tenuto alla predisposizione e al deposito, previa supervisione del Direttore dei Lavori, dei calcoli, degli accertamenti di laboratorio e della documentazione di collaudo delle strutture di cemento armato secondo quanto previsto dalla Legge 1086/71, dal DM 17/01/2018 e dalle ulteriori norme specifiche vigenti.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel Quadro economico.

Per le stesse prove la Direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti.

L'Appaltatore è tenuto alla presentazione di ogni ulteriore certificato relativo a prove su materiali effettuate durante i lavori.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare i documenti elencati nel presente articolo mediante un unico elaborato di raccolta per ciascun intervento.

18.6. Certificato di collaudo o di regolare esecuzione

Alla conclusione di ogni Contratto Applicativo discendente dall'Accordo Quadro, entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi in caso di certificato di collaudo o di 3 (tre) mesi in caso di certificato di regolare esecuzione decorrenti dall'ultimazione dei lavori ordinati ed eseguiti nell'ambito del contratto stesso, l'AO rilascerà il certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'art. 116 del D.lgs. 36/2023.

19. Disposizioni in materia di sicurezza

19.1. Applicazione del D.lgs. 81/2008

L'AO, per la definizione delle modalità di gestione della sicurezza degli interventi oggetto del presente Accordo, ha predisposto, sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell'Accordo Quadro, un DUVRI contenente le procedure per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

L'AO, qualora ricorrano le condizioni previste all'articolo 90, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 (presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), per ciascuno degli interventi di manutenzione del presente Accordo, conferisce formale incarico di Coordinatore per la progettazione con il compito di redigere, ai sensi dell'articolo 91 dello stesso d.lgs. n. 81/2008, il "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" di ogni singolo intervento, il quale costituirà, essendovi allegato, parte integrante e sostanziale del relativo Contratto Applicativo.

Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all'articolo 90, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008, l'impresa dovrà comunque far riferimento a quanto previsto nel DUVRI e predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza come previsto dal D.lgs.n. 81/2008.

Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un'altra o più ulteriori imprese esecutrici, la Direzione Lavori informerà in merito il Responsabile dei Lavori; conseguentemente l'AO provvederà a nominare il Coordinatore per l'Esecuzione Lavori che redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento. In tale ipotesi, il suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al relativo Contratto Applicativo.

Prima della consegna dei lavori di ciascun Contratto Applicativo, sarà comunicato all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel "Piano Operativo di Sicurezza".

Sulla scorta delle informazioni ricevute e della verifica effettuata, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di detto sopralluogo, e comunque prima dell'inizio dei lavori di ciascun Contratto Applicativo, produrre e consegnare all'AO la seguente documentazione:

- il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall'AO;
- il POS "Piano Operativo di Sicurezza", redatto ai sensi di legge (d.lgs. n. 81/2008), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di detto termine per la presentazione, nella sua completezza, della documentazione di cui sopra, comporterà, per ogni giorno di ritardo, l'applicazione da parte dell'AO la penale indicata al punto 10.

Il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ovvero il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza, costituiscono parte integrante di ciascun Contratto Applicativo.

L'AO, prima dell'inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo Contratto Applicativo, verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall'Appaltatore in relazione alle norme in vigore e alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire l'AO; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

E' obbligo dell'Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dall'AO e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

E' altresì obbligo dell'Appaltatore mettere a disposizione dei "Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell'inizio dei lavori di ciascun intervento.

19.2. Responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza

L'Appaltatore è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici e subfornitrici intervenute presso il cantiere.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere all'AO, prima dell'inizio dei lavori:

- le indicazioni dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
- una copia delle denunce previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche di cui al punto 20.10. Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali del presente Capitolato Speciale.

L'Appaltatore è responsabile della trasmissione dei documenti sopraelencati per le imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio l'impresa mandataria è responsabile della raccolta e della valutazione dei suddetti documenti e del coordinamento del cantiere.

L'eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza, non dà luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

20. Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

20.1. Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

In aggiunta a quanto già specificato nei precedenti articoli sono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori oneri e obblighi di seguito riportati, di cui l'Appaltatore dovrà tenere conto nella formulazione della propria offerta, ritenendoli compensati dai prezzi unitari offerti:

- la corretta esecuzione delle indicazioni del progetto esecutivo del singolo Contratto Applicativo, qualora ritenuto necessario dall'AO, e delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori;
- la preventiva verifica degli elaborati di progetto al fine di poter tempestivamente segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni e di richiedere delucidazioni;
- fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti le copie progettuali e di ogni altro documento necessario per l'esecuzione delle opere o per il coordinamento della sicurezza;
- per l'esecuzione di tutte le lavorazioni di cui al DM 22/01/2008 n. 37, recante norme in materia di sicurezza degli impianti, dovrà avvalersi di personale in possesso delle specifiche abilitazioni nonché nominare un tecnico responsabile delle attività che sia in possesso dei requisiti fissati dalla medesima normativa e trasmettere, alla fine dei lavori, la prescritta "dichiarazione di conformità" ai sensi dell'art. 7 della stessa Legge.
- per eseguire quanto attiene i lavori relativi agli impianti, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio, dovrà dotarsi di tecnici manutentori qualificati secondo il Decreto Ministeriale 1 settembre 2021. A fine lavori l'Appaltatore dovrà produrre tutte le certificazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, le quali dovranno essere debitamente redatte e firmate da un professionista antincendio iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 139 del 2006.
- per le lavorazioni attinenti gli impianti di distribuzione dei gas medicali, l'Appaltatore dovrà rilasciare apposita dichiarazione di conformità, di cui alla Norma UNI EN ISO 7396-1.

L'Appaltatore è tenuto inoltre all'adempimento degli specifici obblighi riportati nei seguenti punti da 20.2 a 20.13.

20.2. Oneri relativi alla sistemazione dell'area di cantiere

In relazione alle opere di sistemazione dell'area di cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri:

- la realizzazione di una robusta recinzione di cantiere, nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;

- la realizzazione degli accessi carrabili e pedonali separati secondo le indicazioni dei documenti della sicurezza di cui al precedente punto 19. Gli accessi dovranno essere dotati di robusti cancelli dotati di serrature, di divieti di accesso e di segnaletica di sicurezza conforme al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti, nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dalle competenti Autorità e dalla Direzione Lavori.

20.3. Oneri relativi all'allestimento degli impianti di cantiere

In relazione all'allestimento degli impianti di cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto che potrà utilizzare la fornitura di energia elettrica già presente presso i Presidi Ospedalieri.

E' a carico dell'Appaltatore l'allestimento di tutti gli impianti provvisori di cantiere con relative certificazioni. In particolare:

- impianto elettrico conforme alle normative vigenti. L'impianto dovrà essere costituito da quadri di zona fissi e di punti di alimentazione mobili per l'alimentazione di elettrotensili da adeguare in quantità e posizione in base all'andamento dei lavori;
- la fornitura, per l'intera durata del cantiere, di estintori a polvere secondo le indicazioni dei documenti per la sicurezza di cui al precedente punto 19. Gli oneri di manutenzione periodica sono a carico dell'Appaltatore compensati dai prezzi unitari offerti.

20.4. Oneri relativi all'esecuzione degli apprestamenti di cantiere

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

- l'installazione di idonea segnaletica di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii e della segnaletica stradale necessaria alla gestione del traffico interno ed esterno al cantiere;
- l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti, nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;
- l'utilizzo degli idonei mezzi di sollevamento e l'allestimento delle opere provvisorie di protezione delle postazioni di lavoro;
- la fornitura alla Direzione dei lavori e alla Commissione di collaudo di manodopera, di strumenti e di materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle

operazioni di collaudo.

L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dei lavori, dovrà attivare quanto necessario affinché siano deviate tutte le canalizzazioni di qualsiasi tipo (compresi, a titolo esemplificativo, cavi elettrici e telefonici/dati, condotte dei gas medicali/tecnici, d'acqua, fognature, ecc.), nonché le linee aeree e/o interrato elettriche e telefoniche, con le relative palificazioni e/o alloggiamenti, che verranno a trovarsi nell'area di sedime; dovrà altresì predisporre tutte le azioni necessarie al mantenimento in esercizio dei sottoservizi, delle reti e degli impianti esistenti, interni ed esterni ai fabbricati, anche con apprestamenti provvisori, al fine di garantire la continuità del servizio agli utenti.

20.5. Oneri relativi all'allestimento del cartello di cantiere

I cartelli di cantiere dovranno essere conformi alle indicazioni di cui alla circolare del Ministero LL.PP. n. 1729/UL del 01/06/1990 e ss.mm.ii, compreso ogni onere per il fissaggio a parete e per lo spostamento del cartello in base all'avanzamento dei lavori.

Le informazioni contenute all'interno del cartello dovranno essere aggiornate a cura del Direttore tecnico di cantiere.

20.6. Oneri relativi alla gestione del cantiere durante il corso dei lavori

In relazione alla gestione del cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri:

- la nomina del direttore tecnico del cantiere e del preposto per la sicurezza;
- l'adeguamento delle lavorazioni ai limiti di rumore per fascia oraria e l'eventuale richiesta di deroga all'Amministrazione comunale;
- l'adozione dei provvedimenti necessari affinché, nel caso di sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
- la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste (in attuazione di eventuale piano di qualità) dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo;
- la conservazione, presso il cantiere, della documentazione relativa alle opere provvisori, attrezzature, elettrodomestici, sostanze nocive e pericolose;
- la redazione degli esecutivi di cantiere, schemi di montaggio e minute di officina. Tali elaborati devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore dei lavori. Ove si siano resi necessari in corso d'opera un aggiornamento e/o una integrazione degli elaborati di strutture, successivamente all'approvazione del Direttore dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere al relativo ulteriore deposito ai sensi della L.1086/1971 e ss.mm.ii e ai sensi del D.M. (infrastrutture) 17/01/2018 e O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo;
- la redazione delle certificazioni REI, mediante tecnico abilitato, per tutti i prodotti e le strutture non omologate dal produttore all'origine;
- la fornitura all'AO di fotografie a colori 18x24 cm, ovvero su supporto informatico,

dimostrative delle fasi principali di lavorazione, l'armatura essenziale delle strutture, gli impianti sottotraccia e ogni altra opera sia necessario documentare per eventuali interventi successivi;

- il ricevimento in cantiere, lo scarico e il trasporto, anche in quota, del materiale e dei manufatti necessari per l'esecuzione dell'opera;
- la gestione ed il coordinamento delle forniture presso il cantiere necessarie all'Appaltatore e ai subappaltatori. La Direzione Lavori potrà richiedere all'Appaltatore di liberare porzione dell'area di cantiere anche al fine di permettere l'intervento di imprese incaricate dall'AO per l'esecuzione di opere escluse dal presente Appalto;
- l'Appaltatore dovrà permettere il libero accesso al cantiere a qualunque altra impresa incaricata dall'AO per l'esecuzione di opere escluse dal presente Appalto. L'Appaltatore non potrà richiedere indennizzi di sorta per il coordinamento delle lavorazioni e degli spazi con tali imprese;
- la pulizia quotidiana del cantiere e il periodico trasporto a rifiuto del materiale di scarto. I prezzi offerti compensano il trasporto a rifiuto e gli oneri di smaltimento presso pubbliche discariche del materiale di risulta. L'Appaltatore principale è responsabile della rimozione dei rifiuti abbandonati in cantiere dai subappaltatori e dai sub-fornitori;
- il corretto smaltimento dei rifiuti secondo la tipologia di appartenenza e il pagamento dei relativi oneri;
- l'allestimento di opere provvisorie di protezione delle opere realizzate, dei materiali e dei manufatti presenti in cantiere e di qualsiasi altra struttura, anche preesistente;
- collaborare con l'ufficio di Direzione lavori per la tenuta del giornale dei lavori e della contabilità;
- fornire alla Direzione lavori o alla Commissione di collaudo la manodopera necessaria per l'esecuzione di saggi e di verifiche.

20.7. Oneri relativi all'ultimazione dei lavori

A ultimazione dei lavori competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:

- la rimozione delle strutture provvisorie e la pulizia finale dell'area di cantiere entro 10 (dieci) giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
- la pulizia completa dell'opera realizzata entro 10 (dieci) giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Tale pulizia dovrà comprendere, a titolo esemplificativo, la pulizia e il lavaggio dei pavimenti e dei rivestimenti con prodotti idonei, delle vetrate, dei serramenti, dei servizi igienici. Al termine della pulizia l'opera non dovrà presentare alcuna traccia o residuo di lavorazione;
- collaborare con la commissione di collaudo per l'espletamento delle visite, delle prove e dei saggi fornendo la manodopera e le attrezzature necessarie;
- la gratuita manutenzione dell'opera, comprensiva della pulizia ordinaria, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- la guardiania dell'opera fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
- progressivo ripiegamento del cantiere, provvedendo alla rimozione delle opere provvisorie, al trasporto dei materiali di risulta, lasciando i luoghi utilizzati sgombri e ben sistemati per l'immediato utilizzo.

20.8. Oneri relativi all'accesso al cantiere

La gestione degli accessi del cantiere è sotto la diretta responsabilità del direttore tecnico del cantiere nominato dall'Appaltatore.

Sono da ritenersi contrattualmente vincolanti, compensati dagli oneri generali compresi nei prezzi unitari, i seguenti oneri:

- ai sensi degli artt. 18 comma 1 lettera u), 20 comma 3 e 26 comma 8 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, il personale occupato nel cantiere dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo graverà anche in capo ai lavoratori autonomi che svolgeranno direttamente la propria attività nei cantieri, i quali saranno tenuti a provvedervi per proprio conto. La violazione delle disposizioni sopra dette comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal citato D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, da parte degli organi competenti, anche grave inadempimento in materia di sicurezza;
- dovranno essere effettuate comunicazioni periodiche alla Direzione Lavori e al Coordinatore della Sicurezza (qualora nominato) dei nominativi del personale autorizzato all'accesso in cantiere. Il Direttore dei Lavori o Coordinatore della Sicurezza (qualora nominato) forniranno autorizzazione formale per l'accesso del personale unicamente dopo aver svolto le necessarie verifiche. La presenza in cantiere di personale non autorizzato verrà considerato grave inadempimento in materia di sicurezza;
- l'accesso al cantiere da parte di visitatori e di personale non autorizzato è subordinato alla continua presenza del direttore tecnico dell'Appaltatore e comunque sarà limitato alle parti del cantiere in cui non sono in corso lavorazioni pericolose.

20.9. Oneri relativi alla viabilità esterna al cantiere

Nella formulazione dell'offerta e nella programmazione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della particolare viabilità circostante l'area di cantiere.

L'Appaltatore è tenuto a verificare la possibilità di accesso al cantiere dei mezzi pesanti e di eventuali trasporti eccezionali. È sempre da ritenersi compreso nei prezzi contrattuali ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere.

Qualora gli automezzi impiegati per gli approvvigionamenti dei cantieri procurassero, al loro passaggio, danni alle sedi stradali pubbliche, l'Appaltatore è tenuto all'immediato ripristino, a proprie spese, dei suddetti danni.

20.10. Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali

L'Appaltatore è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

In particolare dovrà produrre all'AO:

- prima dell'inizio lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la cassa edile (ove dovuta);
- la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva su richiesta dell'AO;

L'Appaltatore è responsabile della trasmissione della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, inclusa la cassa edile, anche per i subappaltatori. Nel caso di ATI tale compito è affidato all'impresa mandataria.

20.11. Documenti da fornire all'AO al termine dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori, e comunque entro la data di ultimazione degli stessi, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione lavori la documentazione riportata al presente articolo.

Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano di certificazione non potranno ritenersi compiuti e non potranno quindi essere inseriti interamente in contabilità se non a seguito alla ricezione della relativa documentazione. Pertanto, in mancanza delle certificazioni richieste dal presente articolo, non si potrà procedere all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La documentazione di seguito riportata è inoltre necessaria al fine di provvedere all'accettazione definitiva dei materiali. La documentazione richiesta è la seguente:

- a) certificazioni delle prove svolte sui materiali;
- b) certificato CE di ogni singolo elemento costruttivo;
- c) certificato di omologazione;
- d) certificato di corretta posa degli elementi costruttivi, su apposito modello.

L'Appaltatore è tenuto alla predisposizione e al deposito, previa supervisione del Direttore dei lavori, dei calcoli, degli accertamenti di laboratorio e della documentazione di collaudo delle strutture di cemento armato secondo quanto previsto dalla L. n. 1086/71 e dalle ulteriori norme specifiche vigenti.

Ogni onere e spesa per lo svolgimento di tali pratiche è a carico dell'Appaltatore ed è da ritenersi compensato dai prezzi offerti.

L'Appaltatore è tenuto alla presentazione di ogni ulteriore certificato relativo a prove su materiali effettuate durante i lavori.

Alla fine di ogni intervento ed in ogni modo prima del collaudo dovrà essere consegnato all'AO un fascicolo contenente: due copie dei disegni esecutivi as built (architettonico, impiantistico, ecc.), eventualmente rettificati con gli aggiornamenti intervenuti in corso d'opera nonché copia di tutta la

documentazione su supporto informatico, con file di disegno in formato .dwg (compatibili con AUTOCAD), ed elaborati testuali o tabelle rispettivamente in formato .doc (Word) e .xls (Excel), le dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii, i manuali d'uso e manutenzione di tutte le apparecchiature, le schede tecniche di tutti i materiali utilizzati e le certificazioni richieste da ulteriori specifiche normative di settore.

In merito ai lavori relativi agli impianti, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio l'Appaltatore dovrà produrre tutte le certificazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, le quali dovranno essere debitamente redatte e firmate da un professionista antincendio iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 139 del 2006.

Per le lavorazioni attinenti gli impianti di distribuzione dei gas medicali l'Appaltatore dovrà rilasciare apposita dichiarazione di conformità, di cui alla Norma UNI EN ISO 7396-1.

20.12. Osservanza dei contratti collettivi

Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'Appalto l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 11 ed art. 119 del D.lgs. 36/2023.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione Lavori dell'AO o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'AO ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo l'approvazione del collaudo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente l'Appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'AO paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare la trasmissione della documentazione di cui al punto 20.10. Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali del presente Capitolato Speciale, relativa

alla regolarità contributiva e assicurativa dei dipendenti dell'Appaltatore, delle eventuali mandanti e dei subappaltatori.

20.13. Spese contrattuali - Oneri fiscali

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del DM n. 145/2000 e ss.mm.ii, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione dell'Accordo Quadro in caso d'uso, compresi quelli tributari.

Restano altresì a carico esclusivo dell'Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle opere oggetto dell'Appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'AO.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

21. Comunicazioni tra le parti contraenti

Per comunicazioni formali afferenti l'avvio, la sospensione, l'esecuzione del contratto e quant'altro, non riguardando mere comunicazioni operative, tra le parti contraenti è richiesta la forma scritta e l'inoltro a mezzo PEC. Eventuali osservazioni dell'Affidatario del servizio su comunicazioni ricevute devono essere presentate per iscritto entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, trascorsi i quali la comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.

L'Affidatario del servizio è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi attribuiti; il RUP valutata la procedibilità della richiesta e nel termine massimo di giorni 7 (sette) (fatto salvo la comunicazione di un termine superiore per oggettive e motivate ragioni) consegnerà quanto richiesto.

Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate al Responsabile del Procedimento anche a mezzo posta elettronica. Nella stessa forma e con le medesime modalità l'Affidatario del servizio potrà formulare le proprie osservazioni a stretto giro in merito alle comunicazioni ricevute, diversamente le stesse si intendono accettate integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.

Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.

In riferimento alla fase di esecuzione delle opere e all'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l'Affidatario del servizio deve in particolare segnalare tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non siano di sua competenza ma che possano interferire con la sua opera o condizionarla.

22. Domicilio delle parti

L'Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania ha domicilio presso la propria sede legale in Catania, piazza Santa Maria del Gesù n. 5.

Il domicilio legale dell'Affidatario del servizio sarà comunicato alla al momento della stipula del contratto; nel caso in cui l'Affidatario del servizio muti domicilio senza darne comunicazione scritta, ogni comunicazione sarà effettuata presso la sede della Stazione Appaltante stessa.

23. Personale responsabile dell'espletamento della prestazione

I professionisti responsabili del servizio, sono quelli dichiarati in sede di offerta.

È vietata qualsiasi modifica relativa alla composizione dell'Affidatario, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È in facoltà dell'Amministrazione, invariato ogni altro elemento contrattuale, chiedere ed ottenere dall'Affidatario modifiche:

- ai componenti del gruppo di lavoro, al fine di integrare lo stesso con professionalità adeguate ai requisiti richiesti in sede di gara;
- delle quote di esecuzione dei servizi indicati da parte di componenti raggruppati, anche in totale riduzione di una o più di esse, ovvero richiedere il ricorso a professionisti consulenti esterni di adeguata capacità.

Tali richieste dovranno essere adeguatamente motivate e potranno essere dirette unicamente al solo fine di evitare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'Affidatario medesimo. L'inottemperanza a tali richieste, non supportata dalla dimostrazione del perfetto adempimento del contratto al momento della richiesta stessa, potrà dar luogo alla risoluzione per inadempimento del contratto.

24. Proprietà dei documenti, privacy e riservatezza

Tutti i documenti previsti dal presente incarico, dopo che è stato interamente pagato il relativo compenso, divengono di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante la quale può utilizzarli a sua discrezione e a suo insindacabile giudizio, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, apportandovi tutte le variazioni o aggiunte che possono essere riconosciute necessarie e senza che da parte dell'Affidatario possano essere sollevate eccezioni o richieste di qualsiasi tipo.

L'Affidatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto del presente disciplinare o pubblicare gli stessi, senza il preventivo assenso scritto della Stazione Appaltante.

L'Affidatario resterà a disposizione della Stazione Appaltante per un periodo di ulteriori 5 (cinque) anni dal termine fissato per lo svolgimento dell'incarico, per illustrazioni e chiarimenti sul lavoro fornito.

L'Affidatario del presente servizio sarà tenuto al rispetto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i "Codice in materia di protezione dei dati personali" nei modi ivi indicati: allo scopo l'Affidatario è tenuto ad individuare il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati.

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa al servizio la cui divulgazione non sia stata esplicitamente autorizzata per iscritto dalla Stazione Appaltante.

L'Affidatario potrà citare nelle proprie referenze le attività svolte per la Stazione Appaltante, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari, conferenze etc. con propri elaborati, l'Affidatario sino a che la documentazione prodotta non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi resi alla Stazione Appaltante nell'ambito del contratto, che intendesse esporre o produrre.

25. Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

L'Amministrazione tratta i dati relativi all'Accordo Quadro e alla sua esecuzione nonché ai singoli contratti Applicativi per la gestione dell'Accordo Quadro medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili.

Più specificamente, l'Amministrazione acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Ospedaliera Garibaldi, alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo Quadro, l'Amministrazione e l'Appaltatore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii

26. Definizione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Stazione Appaltante e l'Affidatario sull'interpretazione ed esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, sarà competente il foro di Catania, con espressa rinuncia a qualsiasi altra modalità. È esclusa la competenza arbitrale.

Le contestazioni e maggiori richieste economiche dell'Appaltatore dovranno essere obbligatoriamente formulate con apposite riserve in contabilità, nei modi e termini stabiliti dal Codice, a pena di decadenza delle proprie pretese.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori ordinati, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione Appaltante.

27. Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro comporta la piena e incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente capitolato speciale e negli elaborati esecutivi.

Dicembre 2023

Il Responsabile unico del procedimento
Direttore della U.O.C. Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale

Il Commissario Straordinario
Dott. Fabrizio De Nicola